SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 268

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 15 novembre 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 20 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2009. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali precompilati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2009.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2009 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 252

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 17 ottobre 2008.

Attuazione del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137, recante: «Disposizioni in materia di finanza regionale del Friuli-Venezia Giulia».

08A08371

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 253

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto università per il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007.

08A07778

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 13 novembre 2008, n. **181.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 novembre 2008

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 16 SETTEMBRE 2008, N. 143

All'articolo 1:

al comma 1, lettera b):

al capoverso: « ART. 1 », *il comma 2 è sostituito dal seguente:*

« 2. Per sede disagiata si intende l'ufficio giudiziario per il quale ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti:

a) mancata copertura dei posti messi a concorso nell'ultima pubblicazione;

b) quota di posti vacanti non inferiore al 20 per cento dell'organico »;

al capoverso: « ART. 1 », *al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « Il termine previsto dall'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, non opera per i tramutamenti nelle sedi disagiate di cui al comma 2 »;

al comma 5, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Nel caso in cui i posti messi a concorso siano di numero dispari, il diritto di essere preferiti a tutti gli altri aspiranti opera, altresì, in relazione al posto eccedente il 50 per cento. Nel caso in cui siano messi a concorso uno o due posti, il diritto di essere preferiti a tutti gli altri aspiranti opera per tutti i posti »;

dopo il comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente:

« 8-*bis.* L'articolo 36 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come modificato dall'articolo 2, comma 8, della legge 30 luglio 2007, n. 111, è abrogato ».

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

« ART. 1-*bis.* — *(Rideterminazione del ruolo organico della magistratura ordinaria).* — 1. In attuazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 606, lettera *a),* della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 1° luglio 2008, la tabella B prevista dall'articolo 5, comma 9, della legge 30 luglio 2007, n. 111, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto.

2. Il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, provvede con propri decreti alla rideterminazione delle piante organiche del personale di magistratura.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e successive modificazioni, la destinazione alle

funzioni di cui alla lettera M della tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto non può superare gli anni dieci anche continuativi, fatto salvo il maggior termine stabilito per gli incarichi la cui durata è prevista da specifiche disposizioni di legge.

4. I limiti di cui al comma 3 e alla lettera M della tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto non si applicano ai magistrati destinati a funzioni non giudiziarie presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, il Consiglio superiore della magistratura ed agli incarichi elettivi.

5. All'articolo 1, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, le parole: "delle quali trecento da destinare" sono sostituite dalle seguenti: "assicurando la adeguata destinazione di magistrati".

ART. 1-*ter*. – *(Pignoramenti sulla contabilità ordinaria del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia)*. – 1. L'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni, si applica anche ai fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria, nonché agli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia, accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia ».

All'articolo 2:

al comma 2, dopo la lettera c) *sono aggiunte le seguenti:*

« *c-bis)* depositati presso Poste Italiane S.p.A., banche e altri operatori finanziari, in relazione a procedimenti civili di cognizione, esecutivi o speciali, non riscossi o non reclamati dagli aventi diritto entro cinque anni dalla data in cui il procedimento si è estinto o è stato comunque definito o è divenuta definitiva l'ordinanza di assegnazione, di distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione ovvero, in caso di opposizione, dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia;

c-ter) di cui all'articolo 117, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come sostituito dall'articolo 107 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 »;

al comma 3, le parole: « dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 676, comma 1, del codice di procedura penale » *sono soppresse;*

al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: « Con il decreto di cui al predetto articolo 61, comma 23, sono inoltre stabilite » *sono inserite le seguenti:* « le modalità di utilizzazione delle somme afferenti al Fondo da parte dell'amministratore delle somme o dei beni che formano oggetto di sequestro o confisca, per provvedere al pagamento delle spese di conservazione o amministrazione, » *e le parole:* « dal giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 676, comma 1, del codice di procedura penale » *sono soppresse;*

il comma 7 è sostituito dai seguenti:

« 7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono stabilite annualmente, fermo quanto disposto al comma 5, previa verifica dei presupposti del relativo incameramento, nonché della compatibilità e ammissibilità finanziaria delle relative utilizzazioni, le quote delle risorse intestate "Fondo unico giustizia", anche frutto di utili della loro gestione finanziaria, da destinare:

a) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;

b) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali;

c) all'entrata del bilancio dello Stato.

7-*bis*. Le quote minime delle risorse intestate "Fondo unico giustizia", di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 7, possono essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in caso di urgenti necessità, derivanti da circostanze gravi ed eccezionali, del Ministero dell'interno o del Ministero della giustizia.

7-*ter*. Con riferimento alle somme di cui al comma 2, lettere *c-bis)* e *c-ter)*, le quote di cui al comma 7 sono formate destinando le risorse in via prioritaria al potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia ».

All'articolo 3, al comma 1, lettera b), *le parole:* « mediante utilizzo del » *sono sostituite dalle seguenti:* « mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al ».

ALLEGATO 1
*(articolo 1-*bis*, comma 1)*

TABELLA

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA		
A.	Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: Primo presidente della Corte di cassazione	1
B.	Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: Procuratore generale presso la Corte di cassazione	1
C.	Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:	
	Presidente aggiunto della Corte di cassazione	1
	Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione	1
	Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	1
D.	Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità	60
E.	Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità	375
F.	Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: Procuratore nazionale antimafia	1
G.	Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti	52
H.	Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti	53
I.	Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado	366
L.	Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado	9.039
M.	Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie	200
N.	Magistrati ordinari in tirocinio	(numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)
	Totale	10.151

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1018):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI), dal Ministro della giustizia (ALFANO) e dal Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI) il 16 settembre 2008.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 16 settembre 2008, con parere delle commissioni 1ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 17 settembre 2008.

Esaminato dalla 2ª commissione il 23, 24, 30 settembre 2008; 1º e 2 ottobre 2008.

Esaminato in aula il 2 e 8 ottobre 2008 e approvato il 9 ottobre 2008.

Camera dei deputati (atto n. 1772):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 10 ottobre 2008, con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, V, VI e XI.

Esaminato dalla II commissione il 23, 28 e 29 ottobre 2008.

Esaminato in aula il 22 ottobre 2008 e 3 novembre 2008 ed approvato il 5 novembre 2008.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 217 del 16 settembre 2008.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 47.

08G0204

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 agosto 2008.

Ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e, in particolare, l'art. 1, comma 3 e comma 8, che, rispettivamente, prevedono che «al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dei trasporti» e che «con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentiti i Ministri interessati, si procede all'immediata ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite ai sensi del medesimo decreto-legge»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2007, n. 254, recante: «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2007, n. 271, recante: «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dei trasporti a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204, recante: «Regolamento di riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici»;

Ritenuto necessario procedere alla ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite ai sensi del decreto-legge dell'art. 1, comma 3, del decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Decreta:

Art. 1.

Accorpamento delle strutture riguardanti il Ministero dei trasporti

1. Ai sensi del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, risultano trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i seguenti Dipartimenti operanti presso il Ministero dei trasporti:

a) Dipartimento per i trasporti aereo, marittimo, per gli affari generali, il personale e i servizi informativi di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2007, n. 271;

b) Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2007, n. 271.

2. Risultano, altresì, trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le quattro posizioni di incarico di livello dirigenziale generale ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previste dall'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2007, n. 271, e i diciassette uffici di livello dirigenziale generale individuati presso i Dipartimenti di cui al comma 1:

a) presso il Dipartimento per i trasporti aereo, marittimo, per gli affari generali, il personale e i servizi informativi:

1) Direzione generale dei porti di cui all'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2007, n. 271;

2) Direzione generale del trasporto marittimo, lacuale e fluviale di cui all'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2007, n. 271;

3) Direzione generale del trasporto aereo di cui all'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2007, n. 271;

4) Direzione generale per gli affari generali e il personale di cui all'art. 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2007, n. 271;

5) Direzione generale per la programmazione e progetti internazionali di cui all'art. 5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2007, n. 271;

6) Direzione generale per i sistemi informativi di cui all'art. 5, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2007, n. 271.

b) Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale:

1) Direzione generale per la motorizzazione di cui all'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2007, n. 271;

2) Direzione generale per la sicurezza stradale di cui all'art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2007, n. 271;

3) Direzione generale per il trasporto stradale di cui all'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2007, n. 271;

4) Direzione generale per il trasporto ferroviario di cui all'art. 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2007, n. 271;

5) Direzione generale per il trasporto pubblico locale di cui all'art. 6, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2007, n. 271;

6) Direzione generale del trasporto intermodale di cui all'art. 6, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2007, n. 271;

7) Direzione generale territoriale del nord-ovest di cui all'art. 8, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2007, n. 271;

8) Direzione generale territoriale del nord-est di cui all'art. 8, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2007, n. 271;

9) Direzione generale territoriale del centro-nord di cui all'art. 8, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2007, n. 271;

10) Direzione generale territoriale del centro-sud e Sardegna di cui all'art. 8, comma 1, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2007, n. 271;

11) Direzione generale territoriale del sud e Sicilia di cui all'art. 8, comma 1, lettera *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2007, n. 271.

3. Risultano trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le due posizioni di livello dirigenziale non generale di cui agli articoli 5, comma 8, e 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2007, n. 271, nonché i centoventisette uffici

dirigenziali di livello non generale, di cui al decreto del Ministro dei trasporti del 4 marzo 2008, n. 62/T, individuati presso le direzioni generali come di seguito indicato:

a) presso la Direzione generale dei porti, quattro uffici dirigenziali di livello non generale:

Divisione 1 - Disciplina, assetto e strategie della portualità;

Divisione 2 - Vigilanza amministrativo-contabile sulle autorità portuali;

Divisione 3 - Regolazione e vigilanza delle attività portuali;

Divisione 4 - Demanio marittimo e Sistema informativo del demanio marittimo (S.I.D);

b) presso la Direzione generale del trasporto marittimo, lacuale e fluviale, sette uffici dirigenziali di livello non generale:

Divisione 1 - Personale marittimo;

Divisione 2 - Disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale della navigazione marittima;

Divisione 3 - Trasporto marittimo e navigazione interna;

Divisione 4 - Sicurezza della navigazione;

Divisione 5 - Vigilanza e monitoraggio;

Divisione 6 - Regime amministrativo della nave e nautica da diporto;

Divisione 7 - Interventi a sostegno della flotta, delle costruzioni navali, della ricerca e dell'innovazione;

c) presso la Direzione generale del trasporto aereo sei uffici dirigenziali di livello non generale:

Divisione 1 - Affari giuridico-legali e contenzioso;

Divisione 2 - Demanio aeronautico civile, affari economici e bilancio;

Divisione 3 - Trasporto aereo e politica tariffaria;

Divisione 4 - Aeroporti e sicurezza dell'aviazione civile;

Divisione 5 - Programmazione e rapporti convenzionali con Enti vigilati;

Divisione 6 - Relazioni internazionali;

d) presso la Direzione generale per gli affari generali e il personale sei uffici dirigenziali di livello non generale:

Divisione 1 - Affari generali, relazioni sindacali ed esterne. Formazione;

Divisione 2 - Trattamento giuridico del personale anche dirigenziale. Reclutamento;

Divisione 3 - Trattamento economico e pensionistico del personale anche dirigenziale;

Divisione 4 - Contenzioso del lavoro, disciplina, servizio ispettivo;

Divisione 5 - Acquisizione beni e servizi. Contratti. Coordinamento bilancio;

Divisione 6 - Servizi tecnici e gestione servizi comuni;

e) presso la Direzione generale per la programmazione e progetti internazionali quattro uffici dirigenziali di livello non generale:

Divisione 1 - Coordinamento ed accordi fra Stato ed Enti territoriali;

Divisione 2 - Politiche dei trasporti in sede comunitaria ed internazionale;

Divisione 3 - Coordinamento con la programmazione economica nazionale;

Divisione 4 - Studi e progetti nazionali ed internazionali;

f) presso la Direzione generale per i sistemi informativi quattro uffici dirigenziali di livello non generale:

Divisione 1 - Sviluppo dei sistemi e delle reti informatiche;

Divisione 2 - Gestione e manutenzione dei sistemi e dei servizi informatici;

Divisione 3 - Monitoraggio, controllo ed elaborazione dei dati statistici relativi all'attività del Ministero;

Divisione 4 - Sicurezza informatica;

g) presso la Direzione generale per la motorizzazione otto uffici dirigenziali di livello non generale:

- Divisione 1 - Normative e accordi internazionali

Divisione 2 - Disciplina tecnica dei veicoli: omologazione ed accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione;

Divisione 3 - Disciplina del trasporto di merci pericolose ADR e di derrate in regime di temperatura controllata ATP;

Divisione 4 - Controlli periodici parco circolante, impianti ed attrezzature di servizi;

Divisione 5 - Disciplina amministrativa dei veicoli e dei conducenti;

Divisione 6 - Contenzioso amministrativo e giurisdizionale;

Divisione 7 - Centro elaborazione dati motorizzazione;

Divisione 8 - Acquisizione beni e servizi del Centro elaborazione dati;

h) presso la Direzione generale per la sicurezza stradale quattro uffici dirigenziali di livello non generale:

Divisione 1 - Adozione ed attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale;

Divisione 2 - Circolazione stradale ed omologazione dei relativi dispositivi;

Divisione 3 - Prevenzione e Sicurezza Stradale;

Divisione 4 - Sicurezza della circolazione viaria;

i) presso la Direzione generale per il trasporto stradale sei uffici dirigenziali di livello non generale:

Divisione 1 - Interventi finanziari;

Divisione 2 - Autotrasporto di persone;

- Divisione 3 - Autotrasporto internazionale di cose;

Divisione 4 - Autotrasporto di cose in ambito comunitario - valichi alpini;

Divisione 5 - Controllo, statistica e monitoraggio dell'autotrasporto;

Divisione 6 - Autotrasporto nazionale di cose;

i) presso la Direzione generale per il trasporto ferroviario otto uffici dirigenziali di livello non generale:

- Divisione 1 - Rapporti internazionali e istituzionali;

Divisione 2 - Vigilanza su FS S.p.A.;

Divisione 3 - Servizi di trasporto ferroviario;

Divisione 4 - Licenze - Canoni - Liberalizzazione;

Divisione 5 - Vigilanza sull'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria - Normativa;

Divisione 6 - Organismo investigativo - Rapporti istituzionali ed internazionali;

Divisione 7 - Organismo investigativo - Indagini sugli incidenti ferroviari;

Divisione 8 - Organismo investigativo - Banca dati sicurezza;

k) presso la Direzione generale per il trasporto pubblico locale sei uffici dirigenziali di livello non generale:

Divisione 1 - Funzioni delegate per il trasporto pubblico locale;

Divisione 2 - Interventi finanziari per il trasporto pubblico locale su gomma e su ferro;

Divisione 3 - Mobilità dei pendolari;

Divisione 4 - Monitoraggio tecnico-amministrativo degli interventi cofinanziati dallo Stato;

Divisione 5 - Sicurezza dei sistemi di trasporto rapido di massa e delle ferrovie secondarie;

Divisione 6 - Impianti a fune;

l) presso la Direzione generale del trasporto intermodale quattro uffici dirigenziali di livello non generale:

Divisione 1 - Normativa nazionale;

Divisione 2 - Normativa internazionale;

Divisione 3 - Monitoraggio, controllo ed elaborazione dei dati statistici;

Divisione 4 - Interoperabilità del trasporto intermodale;

m) presso la Direzione generale territoriale del nord-ovest diciassette uffici dirigenziali di livello non generale:

- Ufficio 1 - Coordinamento amministrativo delle sedi provinciali non dirigenziali, con sede in Milano;

Ufficio 2 - motorizzazione civile per la provincia di Milano, con sede in Milano;

Ufficio 3 - motorizzazione civile per la provincia di Bergamo, con sede in Bergamo;

Ufficio 4 - motorizzazione civile per la provincia di Brescia, con sede in Brescia;

Ufficio 5 - motorizzazione civile per la provincia di Como, con sede in Como;

Ufficio 6 - motorizzazione civile per la provincia di Pavia, con sede in Pavia;

Ufficio 7 - motorizzazione civile per la provincia di Varese, con sede in Varese;

Ufficio 8 - motorizzazione civile per la provincia di Torino, con sede in Torino;

Ufficio 9 - motorizzazione civile per la provincia di Alessandria, con sede in Alessandria;

Ufficio 10 - motorizzazione civile per la provincia di Cuneo, con sede in Cuneo;

Ufficio 11 - motorizzazione civile per la provincia di Novara, con sede in Novara;

Ufficio 12 - motorizzazione civile per la provincia di Genova, con sede in Genova;

Ufficio 13 - centro prova autoveicoli di Milano;

Ufficio 14 - centro prova autoveicoli di Brescia;

Ufficio 15 - centro prova autoveicoli di Torino

Ufficio 16 - trasporti ad impianti fissi per la Lombardia, con sede in Milano;

Ufficio 17 - trasporti ad impianti fissi per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria, con sede in Torino e sezione staccata in Genova;

n) presso la Direzione generale territoriale del nord-est tredici uffici dirigenziali di livello non generale:

- Ufficio 1 - Coordinamento amministrativo delle sedi provinciali non dirigenziali, con sede in Venezia;

Ufficio 2 - motorizzazione civile per la provincia di Venezia, con sede in Venezia;

Ufficio 3 - motorizzazione civile per la provincia di Padova, con sede in Padova;

Ufficio 4 - motorizzazione civile per la provincia di Treviso, con sede in Treviso;

Ufficio 5 - motorizzazione civile per la provincia di Verona, con sede in Verona;

Ufficio 6 - motorizzazione civile per la provincia di Vicenza, con sede in Vicenza;

Ufficio 7 - motorizzazione civile per la provincia di Bologna, con sede in Bologna;

Ufficio 8 - motorizzazione civile per la provincia di Forlì, con sede in Forlì;

Ufficio 9 - motorizzazione civile per la provincia di Modena, con sede in Modena;

Ufficio 10 - motorizzazione civile per la provincia di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia;

Ufficio 11 - centro prova autoveicoli di Verona

- Ufficio 12 - centro prova autoveicoli di Bologna;

Ufficio 13 - trasporti ad impianti fissi per il Veneto, l'Emilia-Romagna e, ai sensi del decreto legislativo n. 111/2004, per il Friuli-Venezia, con sede in Venezia e sezione staccata in Bologna;

o) presso la Direzione generale territoriale del centro-nord dodici uffici dirigenziali di livello non generale:

Ufficio 1 - Coordinamento amministrativo delle sedi provinciali non dirigenziali, con sede in Roma;

Ufficio 2 - motorizzazione civile per la provincia di Roma, con sede in Roma;

Ufficio 3 - motorizzazione civile per la provincia di Frosinone, con sede in Frosinone;

Ufficio 4 - motorizzazione civile per la provincia di Latina, con sede in Latina;

Ufficio 5 - motorizzazione civile per la provincia di Firenze, con sede in Firenze;

Ufficio 6 - motorizzazione civile per la provincia di Pisa, con sede in Pisa;

Ufficio 7 - motorizzazione civile per la provincia di Perugia, con sede in Perugia;

Ufficio 8 - motorizzazione civile per la provincia di Ancona, con sede in Ancona;

Ufficio 9 - motorizzazione civile per la provincia di Ascoli, con sede in Ascoli Piceno;

Ufficio 10 - centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi di Roma;

Ufficio 11 - trasporti ad impianti fissi per il Lazio, con sede in Roma;

Ufficio 12 - trasporti ad impianti fissi per la Toscana, l'Umbria e le Marche, con sede in Firenze e sezione staccata in Perugia;

p) presso la Direzione generale territoriale del centro-sud e Sardegna nove uffici dirigenziali di livello non generale:

Ufficio 1 - Coordinamento amministrativo delle sedi provinciali non dirigenziali, con sede in Napoli;

Ufficio 2 - motorizzazione civile per la provincia di Napoli, con sede in Napoli;

Ufficio 3 - motorizzazione civile per la provincia di Caserta, con sede in Caserta;

Ufficio 4 - motorizzazione civile per la provincia di Salerno, con sede in Salerno;

Ufficio 5 - motorizzazione civile per la provincia di Chieti, con sede in Chieti;

Ufficio 6 - motorizzazione civile per la provincia di Cagliari, con sede in Cagliari;

Ufficio 7 - centro prova autoveicoli di Pescara;

Ufficio 8 - centro prova autoveicoli di Napoli;

Ufficio 9 - trasporti ad impianti fissi per la Campania, l'Abruzzo, il Molise e la Sardegna, con sede in Napoli e sezioni staccate in Pescara e Cagliari;

q) presso la Direzione generale territoriale del sud e Sicilia nove uffici dirigenziali di livello non generale:

Ufficio 1 - Coordinamento amministrativo delle sedi provinciali non dirigenziali, con sede in Bari;

Ufficio 2 - motorizzazione civile per la provincia di Bari, con sede in Bari;

Ufficio 3 - motorizzazione civile per la provincia di Foggia, con sede in Foggia;

Ufficio 4 - motorizzazione civile per la provincia di Lecce, con sede in Lecce;

Ufficio 5 - motorizzazione civile per la provincia di Taranto, con sede in Taranto;

Ufficio 6 - motorizzazione civile per la provincia di Cosenza, con sede in Cosenza;

Ufficio 7 - motorizzazione civile per la provincia di Reggio Calabria, con sede in Reggio Calabria;

Ufficio 8 - centro prova autoveicoli di Bari;

Ufficio 9 - trasporti ad impianti fissi per la Puglia, la Basilicata, la Calabria e la Sicilia, con sede in Bari e sezione staccata in Potenza.

4. Risultano, inoltre, trasferite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le seguenti strutture provenienti dal soppresso Ministero dei trasporti:

a) gli organismi collegiali individuati, ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 93, e dalle altre disposizioni vigenti, tra cui il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici che svolge le funzioni di cui all'art. I della legge 17 maggio 1999, n. 144, utilizzando le risorse finanziarie individuate dalla predetta legge n. 144 del 1999;

b) l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari, di cui all'art. 4, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2007, n. 271, articolato in due uffici dirigenziali di livello non generale, che svolge i compiti di cui all'art. 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante attuazione della direttiva 2001/12 CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria, con particolare riferimento alla vigilanza sulla concorrenza nei mercati del trasporto ferroviario ed alla risoluzione del relativo contenzioso;

c) la Conferenza permanente dei direttori delle direzioni generali territoriali, di cui all'art. 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2007, n. 271, con funzioni di natura consultiva, propositiva e di coordinamento sulle materie di competenza, presieduta dal capo del Dipartimento trasporti terrestri e trasporto intermodale.

Art. 2.

Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto

1. Il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto esercita i compiti di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2007, n. 271.

Art. 3.

Uffici di diretta collaborazione del Ministero dei trasporti

1. Ferma restando l'unicità degli uffici di diretta collaborazione di vertice di cui all'art. 1, comma 20, del decreto- legge n. 85 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, per effetto del trasferimento delle strutture di cui agli articoli precedenti, gli Uffici di diretta collaborazione del Ministero dei trasporti operano presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 4.

Dotazione organica del Ministero dei trasporti

1. La dotazione organica del Ministero dei trasporti è indicata nell'Allegato A.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 6 agosto 2008

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 2008
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 326

ALLEGATO A
(previsto dall'articolo 4)

MINISTERO DEI TRASPORTI
(prevista dall'art. 11, comma 1, del D.P.R. 8-12-2007 n. 271 recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero dei trasporti a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)

Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 febbraio 2008, n. 34.

		Dotazione organica
Dirigenti di prima fascia		*23
Dirigenti di seconda fascia		**135
	Totale area dirigenziale	158
Area C		
Posizione economica C3		586
Posizione economica C2		1.080
Posizione economica C1		925
Area B		
Posizione economica B3		2.346
Posizione economica B2		1.114
Posizione economica B1		342
Area A		
Posizione economica A1		745
	Totale aree funzionali	7.138
	Totale generale	**7.296**

* di cui quattro incarichi di studio ex art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 271/2007

** di cui quattro incarichi nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione ex art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 271/2007 e due incarichi di studio ex articoli 5, comma 8 e 6, comma 8, del D.P.R. n. 271/2007

ALLEGATO B
(Personale effettivamente in servizio)

Qualifiche o aree		Ministero Infrastrutture Organico Attuale	Ministero Infrastrutture Personale presente al 16.5.08	Ministero Trasporti Organico Attuale	Ministero Trasporti Personale presente al 16.5.08	Totale Dotazione organica	Ministero II.TT. Personale presente al 16.5.08
Aree	Fasce retributive						
Qualifiche dirigenziali	Dir. I Fascia	30	30	23	23	53	53
	Dir. II Fascia	175	134	135	110	310	244
Totale Dirigenti		***205***	***164***	***158***	***133***	***363***	***297***
AREA III	F7						
	F6						
	F5		171		271	0	442
	F4	479	134	586	217	1065	351
	F3	820	532	1080	1003	1900	1535
	F2		279		412	0	691
	F1	557	32	925	32	1482	64
AREA III		***1856***	***1148***	***2591***	***1935***	***4447***	***3083***
AREA II	F6						
	F5						
	F4		495		996	0	1491
	F3	1001	339	2346	1153	3347	1492
	F2	753	657	1114	895	1867	1552
	F1	396	209	342	269	738	478
AREA II		***2150***	***1700***	***3802***	***3313***	***5952***	***5013***
AREA I	F3						
	F2		125		660	0	785
	F1	133	8	745	9	878	17
AREA I		***133***	***133***	***745***	***669***	***878***	***802***
Totale Aree		***4139***	***2981***	***7138***	***5917***	***11277***	***8898***
Totale Generale		***4344***	***3145***	***7296***	***6050***	***11640***	***9225***

ALLEGATO C
(Dotazione organica del Ministero delle Infrastrutture)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

(prevista dall'articolo 1, comma 3, del . D.P.R. 19 novembre 2007, n. 254 recante "Regolamento concernente le disposizioni di organizzazione del Ministero delle Infrastrutture)

Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 gennaio 2008, n. 7.

		Organico Infrastrutture e trasporti	*D.P.C.M. 05/07/2006*	Organico Registro Dighe	Riduzione legge finanziaria 2007	Organico Ministero Infrastrutture
		D.P.C.M. 14/11/2005		Delibera n. 2/2205		
Qualifiche dirigenziali	Dir. I Fascia	57	32	1	-3	30
	Dir. II Fascia	310	168	16	-9	175
Totale area dirigenziale		367	200	17	-12	205
	pos.ec.C3	1008	422	57		479
AREA C	pos.ec.C2	1872	792	28		820
	pos.ec.C1	1452	527	30		557
Totale area C		4332	1741	115		1856
	pos.ec.B3	3328	982	19		1001
AREA B	pos.ec.B2	1845	731	22		753
	pos.ec.B1	732	390	6		396
Totale area B		5905	2103	47		2150
Area A	pos.ec.A1	878	133			133
Totale area A		878	133	0		133
Totale aree funzionali		11115	3977	162		4139
Totale generale		11482	4177	179	-12	**4344**

08A08392

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 novembre 2008.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° agosto 2007 e scadenza 1° agosto 2039, ottava e nona tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 novembre 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 77.125 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 17 ottobre 2007, 8 gennaio, 9 maggio e 8 settembre 2008, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sette tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° agosto 2007 e scadenza 1° agosto 2039;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una ottava tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una ottava tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento con godimento 1° agosto 2007 e scadenza 1° agosto 2039, di cui al decreto dell'8 gennaio 2008, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 8 gennaio 2008.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le prime due cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, entro le ore 11 del giorno 13 novembre 2008, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto dell'8 gennaio 2008, con la seguente integrazione:

«Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione».

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Art. 3.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 4.

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 5.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della nona tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della ottava tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto dell'8 gennaio 2008, in quanto applicabili, con le seguenti integrazioni:

«Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi».

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 novembre 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. trentennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 6.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 novembre 2008, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 108 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 novembre 2008.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 7.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2009 al 2039, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2039, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) e 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto dell'8 gennaio 2008, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A08470

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 9 ottobre 2008.

Sostituzione di un componente effettivo della Commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni della provincia di Imperia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO DI GENOVA

Visti il decreto n. 12 datato 1° agosto 1996 relativo alla ricostituzione della Commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni - settore edilizia - della provincia di Imperia;

Vista la nota datata 8 settembre 2008 della CGIL - Camera del lavoro di Imperia con la quale designa la sig.ra Costanza Florimonte in qualità di membro effettivo in sostituzione del sig. Gianni Trebini, dimissionario;

Viste le dimissioni del sig. Gianni Trebini pervenute in data 22 settembre 2008;

Visto l'art. 3 della legge 6 agosto 1975, n. 427;

Decreta:

La sig.ra Costanza Florimonte è nominata membro effettivo in rappresentanza della CGIL - Camera del lavoro di Imperia in sostituzione del sig. Gianni Trebini dimissionario;

Il presidente della Commissione, direttore della sede provinciale I.N.P.S. di Imperia, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 9 ottobre 2008

Il dirigente: VETTORI

08A08389

DECRETO 17 ottobre 2008.

Prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in favore del personale dipendente dalla CE.PA S.r.l. (Decreto n. 60).

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAVORO PER IL LAZIO

Visto l'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, sulla concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, degli ammortizzatori stessi;

Visto, in particolare, il primo periodo del sopraindicato comma 521, che prevede, entro determinati limiti di spesa, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di disporre, entro il 31 dicembre 2008, la concessione, anche senza soluzioni di continuità, degli ammortizzatori sociali, in deroga alla vigente normativa, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

Visto il decreto n. 43297 del 9 aprile 2008 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a diciotto regioni ed alla provincia di Taranto;

Visto, in particolare, l'art. 1 del predetto decreto interministeriale, che destina, tra l'altro, 14 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori delle imprese ubicate nella regione Lazio;

Considerato quanto convenuto, nell'accordo governativo del 28 febbraio 2008, dal Sottosegretario al lavoro e previdenza sociale Rosa Rinaldi e dall'Assessore al lavoro, pari opportunità e politiche giovanili della regione Lazio, Alessandra Tibaldi, così come integrato dall'*Addendum* del 29 luglio 2008, sottoscritto dal medesimo Assessore e dal Sottosegretario al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali Pasquale Viespoli, con il quale i firmatari convengono di integrare le risorse finanziarie, già destinate alla regione Lazio nella misura di 14 milioni di euro, di ulteriori 3 milioni di euro;

Visto l'accordo quadro sottoscritto, in data 28 marzo 2008, presso la regione Lazio, dai rappresentanti della stessa, di Italia Lavoro S.p.A., dell'Agenzia Lazio lavoro e delle parti sociali;

Visto l'accordo sottoscritto presso la regione Lazio, Assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili, in data 30 aprile 2008, tra la regione medesima e le parti sociali, relativo alla CE.PA S.r.l.;

Considerato il ricorso alla CIGS in deroga, convenuto nel predetto accordo, per numero 3 lavoratrici in forza presso la suddetta società — con decorrenza dal 2 maggio 2008 e fino al 31 dicembre 2008 — e preso atto del parere favorevole espresso in merito dalla regione Lazio;

Tenuti presenti i principi di cui alla nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007, avente ad oggetto: «Ammortizzatori sociali in deroga ex art. 1, comma 1190, legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007). Decreto interministeriale n. 40975 del 22 maggio 2007. Indicazioni procedurali»;

Vista l'istanza di prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa (redatta su modello «CIGS/SOLID - 1»), datata 30 maggio 2008, recante la richiesta del predetto trattamento in favore di numero 3 lavoratrici, con rapporto di lavoro a part-time e sospensione ad orario ridotto, occupate presso l'unità aziendale ubicata in località Prataroni S.n.c. - 01033 Civita Castellana (Viterbo), per il periodo dal 2 maggio al 31 dicembre 2008, con pagamento diretto da parte dell'INPS;

Considerata la relazione ispettiva del 19 settembre 2008, redatta dal Servizio ispezione del lavoro della Direzione provinciale del lavoro di Viterbo, concernente le risultanze degli accertamenti di rito;

Ritenuto, per quanto precede, di concedere il trattamento di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore delle lavoratrici interessate;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla normativa vigente, definito nell'accordo intervenuto presso la regione Lazio in data 30 aprile 2008, in favore del personale della CE.PA S.r.l., con sede legale in Civita Castellana (Viterbo), località Prataroni S.n.c., in forza presso l'unità aziendale ubicata nella medesima sede, per un numero massimo di 3 lavoratrici, con rapporto di lavoro a part-time e sospensione ad orario ridotto, per il periodo dal 2 maggio al 31 dicembre 2008, comprese nell'allegato elenco generale, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, con pagamento diretto da parte dell'INPS.

Art. 2.

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), ai fini dell'effettiva erogazione dei trattamenti di cui all'art. 1, è tenuto alla verifica delle singole posizioni individuali delle lavoratrici interessate, finalizzata, in particolare, all'accertamento del contratto a tempo indeterminato, dell'anzianità presso l'impresa che procede alle sospensioni superiore a 90 giorni alla data di richiesta del trattamento, della qualifica rivestita (operaio, impiegato, intermedio o quadro) e del rispetto dell'incumulabilità con altre prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse alla sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, anche se con oneri a carico di altro Ente statale o della regione.

Art. 3.

1. La società predetta, nell'integrale rispetto degli accordi citati in premessa, è tenuta a comunicare immediatamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) l'elenco dettagliato dei dipendenti beneficiari del trattamento — composto da un numero massimo mensile di 3 lavoratrici, ad orario ridotto — con tutti i dati necessari, nonché le eventuali variazioni all'elenco stesso.

Art. 4.

1. La società in questione, inoltre, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 del citato decreto interministeriale n. 43297 del 9 aprile 2008, nonché dei punti 4) e 6) dell'accordo governativo del 28 febbraio 2007, dovrà comunicare mensilmente alla sede I.N.P.S. territorialmente competente, all'Assessorato al lavoro della regione Lazio e ad Italia Lavoro S.p.A. l'effettivo utilizzo dell'ammortizzatore concesso.

2. Ai fini del necessario monitoraggio sistematico e periodico, la società provvederà, in particolare, agli adempimenti di cui al successivo art. 6, comma 5.

Art. 5.

1. Gli interventi disposti dall'art. 1 sono autorizzati nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dal sopraindicato accordo governativo del 28 febbraio 2008, così come integrato dall'*Addendum* del 29 luglio 2008, e, quindi, nei limiti delle risorse conseguentemente assegnate (sinora, con l'art. 1 del citato decreto interministeriale n. 43297 del 9 aprile 2008).

Art. 6.

1. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie di cui al precedente art. 5, l'I.N.P.S., Italia Lavoro S.p.A., la Direzione regionale del lavoro per il Lazio e la regione Lazio cureranno il costante monitoraggio della spesa complessiva, assicurando un'efficace gestione dei flussi informativi.

2. Per la Direzione regionale del lavoro per il Lazio i relativi adempimenti saranno svolti direttamente da Italia Lavoro S.p.A., ente strumentale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, secondo quanto previsto dalla citata nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007.

3. In particolare, l'I.N.P.S., ai fini di cui al precedente comma 1, è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed al Ministro dell'economia e delle finanze, nonché alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Divisione IV, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio, ad Italia Lavoro S.p.A. ed alla regione Lazio - Assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili.

4. Sempre ai fini sopraindicati, Italia Lavoro S.p.A., quale incaricata della specifica funzione di controllo dei flussi di spesa, utilizzando tutte le informazioni acquisite nel corso della sua attività, anche tramite relazioni con il referente dell'azienda, proseguirà la sua opera di costante assistenza tecnica al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Direzione generale degli ammortizzatori sociali e, in particolare, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio, la quale se ne avvale ai sensi del precedente comma 2.

5. La società fornirà ad Italia Lavoro S.p.A. le informazioni relative all'effettivo utilizzo mensile della C.I.G.S. autorizzata, con riepilogo trimestrale, utilizzando i format preposti, inviandone copia, per conoscenza, anche agli altri soggetti di cui al comma seguente.

6. Sarà cura di Italia Lavoro S.p.A. sia monitorare il bacino di lavoratori effettivamente percettori di C.I.G.S. in deroga ed aggiornare la stima della spesa sia restituire ai diversi attori coinvolti, con particolare riferimento all'I.N.P.S., ma anche alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio ed alla regione Lazio, tutte le informazioni rilevate in forma aggregata, al fine di garantire il costante aggiornamento in merito all'andamento della spesa medesima ed il rispetto dei limiti finanziari imposti dalle risorse assegnate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2008

Il direttore regionale: BUONOMO

08A08381

DECRETO 21 ottobre 2008.

Autorizzazione all'impresa Rocca Frutta Srl, in Gaibana, all'importazione parallela dalla Germania del prodotto fitosanitario Xn-N, nocivo-pericoloso per l'ambiente, denominato Delta 25 EC.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «l'attuazione della direttiva 911414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1998 che definisce le modalità per l'importazione parallela di prodotti fitosanitari sul mercato italiano da Paesi comunitari, così come modificato da decreti ministeriali 21 luglio 2000, 24 ottobre 2006, 3 aprile 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda del 31 luglio 2008, con cui l'impresa Rocca Frutta Srl, con sede in Gaibana (Ferrara), via Ravenna n. 1114, ha richiesto l'importazione parallela dalla Germania del prodotto Decis Flüssig ivi registrato al n. 2973-00 a nome dell'impresa Bayer CropScience;

Vista la comunicazione del Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit di tale Paese;

Accertato che le differenze nella natura e nella percentuale dei coformulanti non modificano la classificazione di pericolosità né l'efficacia agronomica del prodotto fitosanitario che si intende importare rispetto a quello registrato in Italia, con la denominazione Decis e con il numero di registrazione 4426 del 19 luglio 1981, a nome dell'impresa Bayer CropScience Srl;

Considerato che il prodotto di riferimento Decis autorizzato in Italia al n. 4426, è stato sottoposto alla procedura di riclassificazione come previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE e successive modificazioni;

Considerato che l'impresa Rocca Frutta Srl ha chiesto di denominare il prodotto importato col nome Delta 25 EC;

Vista la nuova etichetta da apporre sulle confezioni importate, così come adeguata alle norme vigenti ed al pari prodotto fitosanitario già in commercio in Italia;

Visto il versamento di € 516,46 effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio della presente autorizzazione;

Decreta:

1. È rilasciata all'impresa Rocca Frutta Srl, con sede in Gaibana (Ferrara), via Ravenna n. 1114, l'autorizzazione n. 14448/IP all'importazione parallela dalla Germania del prodotto fitosanitario Xn-N, nocivo-pericoloso per l'ambiente, denominato Decis Flüssing ed ivi autorizzato al n. 2973-00. Il prodotto importato viene denominato delta 25 EC.

2. Il prodotto è sottoposto: alle operazioni di confezionamento e rietichettatura presso gli stabilimenti delle imprese: Cera Chem S.a.r.l. - 1°, rue du Parc - 6684 Mertert (Lussemburgo); Menora GmbH - Matahofgasse 30 - 8020 Graz (Austria); Stefes GmbH - Blumenau 38 - 22089 Hamburg (Germania); alle operazioni di sola rietichettatura presso lo stabilimento dell'impresa: Althaller Italia Srl - Strada comunale per Campana 5 - 20078 S. Colombano al Lambro (Milano).

3. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da: ml 250 - litri 1-5-10.

4. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2008

Il direttore generale: BORRELLO

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dalla Germania, ai sensi del D.M. 17/12/98 del Ministero della sanità e successive modifiche e integrazioni

DELTA 25 EC

INSETTICIDA
CONCENTRATO EMULSIONABILE

Composizione
Deltametrina pura 2,81% (=25 g/ℓ)
Coformulanti q.b. a 100 g

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Infiammabile. Nocivo per inalazione e ingestione. Irritante per la pelle. Rischio di gravi lesioni oculari. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso d'ingestione. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pell L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente - Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza
In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

Titolare della registrazione:
Bayer CropScience AG - Alfred-Nobel-Str. 50
40789 Manheim am Rhein (Germania)

Numero di registrazione: 2973-00

Importato dalla Germania da:
Rocca Frutta S.r.l. – via Ravenna, 1114 – 44040 Gaibana (FE)
Tel +39 0532 718186

Officine di riconfezionamento / rietichettatura:
Cera Chem S.a.r.l. – Mertert (Lussemburgo)
Menora GmbH – 8020 Graz (Austria)
Stefes GmbH – Lübeck (Germania)

Officine di sola rietichettatura:
Althaller Italia S.r.l. – San Colombano al Lambro (MI)

Registrazione n. xxxxx / I.P. del xx/xx/xxxx

Contenuto Netto: ml 250 – 500; litri 1 – 5 – 10

Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Deltametrina: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-postsinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.
Sintomi a carico del SNC : tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. allergiche scatenanti: ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. Terapia sintomatica e di rianimazione.
N.B. Diluenti (idrocarburi) possono provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache.
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
DELTA 25 EC e' un insetticida che agisce per contatto e ingestione, con ampio spettro di attività contro gli insetti nocivi. Dotato di una rapida azione iniziale, consente una protezione dei vegetali sufficientemente duratura con una grande sicurezza d'impiego.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
(ml/hl d'acqua)
Frutticoltura (melo, pero, pesco, albicocco, susino, ciliegio: contro psilla ml 75, afide verde del melo, afide del pesco (Myzus spp., Hyalopterus spp., Brachycaudus persicae) ml 30-50, cocciniglia di S. Jose' ml 50-75 (in trattamenti estivi contro neanidi mobili). Contro carpocapsa ml 30, cidia a anarsia ml 50-70, capua, cacoecia ed altri tortricidi ml 30-50, microlepidotteri del melo a del pero ml 30-50. Contro antonomo, maggiolino, tentredini, tripidi, cecidomidi e mosca della frutta ml 30-50.
Viticoltura: contro tignole ml 40-60, piralide, nottue, cicaline, afidi, sigaraio ml 30-50.
Agrumicoltura: contro afidi ml 40-50, aleurodidi a Saissetia ml 40-60, mosca degli agrumi ml 50.
Olivicoltura: contro Saissetia ml 40-60, tignola (Prays oleae) e tripide ml 50, mosca delle olive ml 50, in trattamento preventivo.
Orticoltura (asparagi, carciofo, cavoli, lattughe a simili, rucola, spinaci, cipolla, porro, cetrioli, melanzane, pomodori, peperoni, piselli, fagioli, fagiolini, fave, carote. sedani, patate, fragile): contro dorifora, altiche, cavolaia, nottue, tripidi e tentredini ml 30; afidi, aleurodidi, cimici, piralide, casside, tignola, mosca e depressaria ml 50.
Cereali:
- **mais** (trattamenti primaverili-estivi): contra nottue e tripidi ml 30 afidi, cimici, piralide a diabrotica ml 50.
- **frumento** (trattamenti primaverili-estivi): contro nottue, tripidi e afidi ml 30, cimici ml 50.
- **frumento, orzo** (trattamenti autunnali): contro afidi vettori del nanismo giallo 0,3-0,5 ℓ/ha, allo stadio di 1-3 foglie, ripetendo, se necessario, il trattamento dopo 15 giorni circa.

Barbabietola da zucchero: contro altiche e nottue ml 30, cleono e lisso ml 50.
Colza: contro altiche a meligete ml 30, afidi e punteruoli ml 50.
Soia contro nottue, cimici, tortricidi, vanessa e altica ml 30, afidi ml 50.
Tabacco: contro nottue, afidi, tripidi, pulce (Epitrix) 0,3-0,5 ℓ/ha.
Cotone: contro nottue, piralide, tignola, cicalina, tripidi, lygus ml 30.
Funghi coltivati: contro ditteri e collemboli ml 30-50.
Medicai: contro cavallette 500 ml/ha, intervenendo sui nuovi ricacci, 5-10 giorni dopo lo sfalcio. **La necessità del trattamento deve venir previamente constatata dall'Autorità regionale preposta e il trattamento deve avvenire sotto il controllo della stessa.**
Floricoltura (in campo o in serra): contro afidi, aleurodidi, tripidi, cetonie, maggiolino ml 50, tortricidi del garofani (Bega e Epicoristide) ml 50-100.
Vivai e colture ornamentali in campo o in serra: contro afidi, cimice del platano (Corythuca), larve di lepidotteri, maggiolino ml 50
Pioppo:
- **in vivaio:** centro gemmaiola e tarlo vespa ml 50, criptorrinco ml 100.
- **in piantagione:** contro criptorrinco ml 100, saperda ml 200, crisomelidi defogliatori (crisomela, crisomelidi minori e atipnotiae) ml 30-50.

Diluire la dose indicata di DELTA 25 EC in poca acqua, versare nel serbatoio e portare a volume, mantenendo l'agitazione. Le dosi trattamento a volume ridotto, aumentare la concentrazione in riportate si riferiscono a trattamenti a volume normale. Per trattamento a volume ridotto, aumentare la concentrazione in proporzione alla riduzione del volume di acqua, così da mantenere la stessa dose di principio attivo per ettaro.
DELTA 25 EC agisce per contatto e ingestione, occorre pertanto eseguire un trattamento molto accurato, badando a che la bagnatura sia il più uniforme possibile su tutta la vegetazione. In caso di vegetali di difficile bagnatura si consiglia l'aggiunta di Bagnante Adesivo Emelfa (ml 10 20 per 100 litri di miscela). Per assicurare la migliore efficacia del trattamento intervenire precocemente prima che il parassita penetri nel vegetale o provochi accartocciamenti alle foglie

COMPATIBILITA'
DELTA 25 EC è miscibile con i prodotti fitosanitari a reazione neutra. Per la miscela con fungicidi in polvere bagnabile e' necessario aggiungere la dose di DELTA 25 EC preventivamente diluita in acqua alla poltiglia fungicide gia preparata, mantenendo l'agitazione. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati dove essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto è nocivo per gli insetti utili. Si consiglia di non trattare durante la fioritura.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI:
30 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU COLZA,
15 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU ERBA MEDICA, SOIA E COTONE,
7 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU CIPOLLA, PORRO, SEDANO e PATATA,
3 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SULLE ALTRE COLTURE

Attenzione da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso a pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

08A08387

DECRETO 21 ottobre 2008.

Autorizzazione all'impresa Genetti GmbH, in Merano, all'importazione parallela dalla Germania del prodotto fitosanitario Xn-N, nocivo pericoloso per l'ambiente, denominato Delmet 25 EC.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1998 che definisce le modalità per l'importazione parallela di prodotti fitosanitari sul mercato italiano da Paesi comunitari, così come modificato da decreti ministeriali 21 luglio 2000, 24 ottobre 2006, 3 aprile 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. l, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda dell'8 settembre 2008, con cui l'impresa Genetti GmbH, con sede in Merano (Bolzano), via Parini n. 4/a, ha richiesto l'importazione parallela dalla Germania del prodotto Decis Flüssig ivi registrato al n. 2973-00 a nome dell'impresa Bayer CropScience;

Vista la comunicazione del Bundesamt für Verbrauchershutz und Lebensmittelsieherheit di tale Paese;

Accertato che le differenze nella natura e nella percentuale dei coformulanti non modificano la classificazione di pericolosità né l'efficacia agronomica del prodotto fitosanitario che si intende importare rispetto a quello registrato in Italia, con la denominazione Decis e con il numero di registrazione 4426 del 19 luglio 1981, a nome dell'impresa Bayer CropScience Srl;

Considerato che il prodotto di riferimento Decis autorizzato in Italia al n. 4426, è stato sottoposto alla procedura di riclassificazione come previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE e successive modificazioni;

Considerato che l'impresa Genetti GmbH ha chiesto di denominare il prodotto importato col nome Delmet 25 EC;

Vista la nuova etichetta da apporre sulle confezioni importate, così come adeguata alle norme vigenti ed al pari prodotto fitosanitario già in commercio in Italia;

Visto il versamento di € 516,46 effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio della presente autorizzazione;

Decreta:

1. È rilasciata all'impresa Genetti GmbH, con sede in Merano (Bolzano), via Parini n. 4/a, l'autorizzazione n. 14449/IP all'importazione parallela della Germania del prodotto fitosanitario Xn-N, nocivo-pericoloso per l'ambiente, denominato Decis Flüssing ed ivi autorizzato al n. 2973-00. Il prodotto importato viene denominato DELMET 25 EC.

2. Il prodotto è sottoposto: alle operazioni di confezionamento e rietichettatura presso gli stabilimenti delle imprese: Cera Chem S.a.r.l. - 1°, rue du Parc - 6684 Mertert (Lussemburgo); Menora GmbH - Matahofgasse 30 - 8020 Graz (Austria).

3. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da: ml 10-25-50-100; litri 1-5.

4. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2008

Il direttore generale: BORRELLO

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dalla Germania, ai sensi del D.M. 17/12/98 del Ministero della sanità e successive modifiche e integrazioni

DELMET 25 EC

INSETTICIDA
CONCENTRATO EMULSIONABILE

Composizione
Deltametrina pura 2,81% (=25 g/ℓ)
Coformulanti q.b. a 100 g

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Infiammabile. Nocivo per inalazione e ingestione. Irritante per la pelle. Rischio di gravi lesioni oculari. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso d'ingestione. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente - Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

Titolare della registrazione:
Bayer CropScience AG - Alfred-Nobel-Str. 50
40789 Manheim am Rhein (Germania)

Numero di registrazione: 2973-00

Importato dalla Germania da:
Genetti GmbH / S.r.l., Via Parini 4/A – 39012 Merano (BZ)
Tel +39 0473 550215

Distribuito da:
Verde-Bio S.r.l. – V.le della Vittoria 14/b – Montebelluna (TV)
Tel +39 0423 61.42.60

Officine di riconfezionamento / rietichettatura:
Cera Chem S.a.r.l. – Mertert (Lussemburgo)
Menora GmbH – 8020 Graz (Austria)

Registrazione n. xxxxx / I.P. del xx/xx/xxxx

Contenuto Netto: ml 10 – 25 – 50 – 100; Litri 1 – 5

Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Deltametrina: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-postsinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.
Sintomi a carico del SNC : tremori, convulsioni, atassia, irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia sintomatica e di rianimazione.
N.B. Diluenti (idrocarburi) possono provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache.
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
DELMET 25 EC e' un insetticida che agisce per contatto e ingestione, con ampio spettro di attività contro gli insetti nocivi. Dotato di una rapida azione iniziale, consente una protezione dei vegetali sufficientemente duratura con una grande sicurezza d'impiego.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
(ml/hl d'acqua)
Frutticoltura (melo, pero, pesco, albicocco, susino, ciliegio: contro psilla ml 75, afide verde del melo, afide del pesco (Myzus spp., Hyalopterus spp., Brachycaudus persicae) ml 30-50, cocciniglia di S. Jose' ml 50-75 (in trattamenti estivi contro neanidi mobili). Contro carpocapsa ml 30, cidia a anarsia ml 50-70, capua, cacoecia ed altri tortricidi ml 30-50, microlepidotteri del melo a del pero ml 30-50. Contro antonomo, maggiolino, tentredini, tripidi, cecidomidi e mosca della frutta ml 30-50.
Viticoltura: contro tignole ml 40-60, piralide, nottue, cicaline, afidi, sigaraio ml 30-50.
Agrumicoltura: contro afidi ml 40-50, aleurodidi a Saissetia ml 40-60, mosca degli agrumi ml 50.
Olivicoltura: contro Saissetia ml 40-60, tignola (Prays oleae) e tripide ml 50, mosca delle olive ml 50, in trattamento preventivo.
Orticoltura (asparagi, carciofo, cavoli, lattughe a simili, rucola, spinaci, cipolla, porro, cetrioli, melanzane, pomodori. peperoni, piselli, fagioli, fagiolini, fave, carote. sedani, patate, fragile): contro dorifora, altiche, cavolaia, nottue, tripidi e tentredini ml 30; afidi, aleurodidi, cimici, piralide, casside, tignola, mosca e depressaria ml 50.
Cereali:
- **mais** (trattamenti primaverili-estivi): contra nottue e tripidi ml 30 afidi, cimici, piralide a diabrotica ml 50.
- **frumento** (trattamenti primaverili-estivi): contro nottue, tripidi e afidi ml 30, cimici ml 50.
- **frumento, orzo** (trattamenti autunnali): contro afidi vettori del nanismo giallo 0,3-0,5 ℓ/ha, allo stadio di 1-3 foglie, ripetendo, se necessario, il trattamento dopo 15 giorni circa.

Barbabietola da zucchero: contro altiche e nottue ml 30, cleono e lisso ml 50.
Colza: contro altiche a meligete ml 30, afidi e punteruoli ml 50.
Soia contro nottue, cimici, tortricidi, vanessa e altica ml 30, afidi ml 50.
Tabacco: contro nottue, afidi, tripidi, pulce (Epitrix) 0,3-0,5 ℓ/ha.
Cotone: contro nottue, piralide, tignola, cicalina, tripidi, lygus ml 30.
Funghi coltivati: contro ditteri e collemboli ml 30-50.
Medicai: contro cavallette 500 ml/ha, intervenendo sul nuovi ricacci, 5-10 giorni dopo lo sfalcio. **La necessità del trattamento deve venir previamente constatata dall'Autorità regionale preposta e il trattamento deve avvenire sotto il controllo della stessa.**
Floricoltura (in campo o in serra): contro afidi, aleurodidi, tripidi, cetonie, maggiolino ml 50, tortricidi del garofani (Bega e Epicoristide) ml 50-100.
Vivai e colture ornamentali in campo o in serra: contro afidi, cimice del platano (Corythuca), larve di lepidotteri, maggiolino ml 50
Pioppo:
- **in vivaio:** centro gemmaiola e tarlo vespa ml 50, criptorrinco ml 100.
- **In plantagione:** contro criptorrinco ml 100, saperda ml 200, crisomelidi defogliatori (crisomela, crisomelidi minori e stilpnotiae) ml 30-50.

Diluire la dose indicata di DELMET 25 EC in poca acqua, versare nel serbatoio e portare a volume, mantenendo l'agitazione. Le dosi riportate si riferiscono a trattamenti a volume normale. Per trattamento a volume ridotto, aumentare la concentrazione in proporzione alla riduzione del volume di acqua, così da mantenere la stessa dose di principio attivo per ettaro.
DELMET 25 EC agisce per contatto e ingestione, occorre pertanto eseguire un trattamento molto accurato, badando a che la bagnatura sia il più uniforme possibile su tutta la vegetazione. In caso di vegetali di difficile bagnatura si consiglia l'aggiunta di Bagnante Adesivo Emelfa (ml 10 20 per 100 litri di miscela). Per assicurare la migliore efficacia del trattamento intervenire precocemente prima che il parassita penetri nel vegetale o provochi accartocciamenti alle foglie

COMPATIBILITA'
DELMET 25 EC è miscibile con i prodotti fitosanitari a reazione neutra. Per la miscela con fungicidi in polvere bagnabile e' necessario aggiungere la dose di DELMET 25 EC preventivamente diluita in acqua alla poltiglia fungicide gia preparata, mantenendo l'agitazione.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati dove essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto è nocivo per gli insetti utili. Si consiglia di non trattare durante la fioritura.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI:
30 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU COLZA,
15 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU ERBA MEDICA, SOIA E COTONE,
7 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU CIPOLLA, PORRO, SEDANO e PATATA,
3 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SULLE ALTRE COLTURE

Attenzione da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

08A08388

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 15 ottobre 2008.

Cancellazione di varietà di specie agrarie dal registro nazionale delle varietà di specie agrarie su richiesta dei responsabili della conservazione in purezza.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 gennaio 2008, n. 18, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2008, concernente l'individuazione degli uffici a livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le definizioni dei relativi compiti;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 novembre 1972, con il, quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Viste le richieste dei responsabili della conservazione in purezza delle varietà indicate nel dispositivo, volte ad ottenere la cancellazione delle varietà medesime dai registri nazionali;

Considerato che le varietà delle quali è stata chiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, nella riunione del 30 settembre 2008 ha espresso parere favorevole alla cancellazione, dai relativi registri, delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Articolo unico

A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, inserito dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27 e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, le sotto elencate varietà, iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie di piante agrarie con i decreti a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi:

Specie	Varietà	Responsabile	D.M. iscrizione
Girasole	Olstaril	Pioneer Hi.Bre Italia e Pioneer Hi-Bred Int. Inc.	24/02/1998
Girasole	PR63A74	Pioneer Genetique S.A.R.L.	7/04/2008
Girasole	PR64A35	Pioneer Genetique S.A.R.L.	7/04/2008
Girasole	PR63A75	Pioneer Genetique S.A.R.L.	7/04/2008
Girasole	PR64A97	Pioneer Genetique S.A.R.L.	7/04/2008
Erba medica	PR57N61	Pioneer Hi.Bre Italia e Pioneer Hi-Bred Int. Inc.	31/03/1999

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2008

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

08A08372

DECRETO 15 ottobre 2008.

Variazione del responsabile della conservazione in purezza di varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 gennaio 2008 n. 18, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2008 concernente l'individuazione degli uffici a livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e la definizione dei relativi compiti;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, le varietà di specie agricole indicate nel dispositive, per le quali è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Viste le richieste degli interessati volte ad ottenere le variazioni di dette responsabilità;

Considerati i motivi che hanno determinato la necessità di dette variazioni;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della legge n. 1086/1971, nella riunione del 30 settembre 2008 ha preso atto delle richieste sopra menzionate;

Attesa la necessità di modificare i citati decreti;

Decreta:

Articolo unico

La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto elencate varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al conservatore in purezza a fianco di ciascuna indicata:

Foraggere:

Specie	Varietà	Vecchio responsabile	Nuovo responsabile
Erba medica	Maga	Alastorm Int. e Genetseed s.a.	F.lli Cozzi s.n.c.
Erba medica	Hunter River	Alastorm Int. e Genetseed s.a.	F.lli Cozzi s.n.c.
Trif. alessan.	Akenaton	Alastorm Int. e Genetseed s.a.	F.lli Cozzi s.n.c.
Trif. incarn.	Rosa	Alastorm Int. e Genetseed s.a.	F.lli Cozzi s.n.c.
Trif. resup.	Marco Polo	Alastorm Int. e Genetseed s.a.	F.lli Cozzi s.n.c.
Trif. praten.	Quinequeli	Alastorm Int. e Genetseed s.a.	F.lli Cozzi s.n.c.
Ginestrino	Gran San Gabriele	Alastorm Int. e Genetseed s.a.	F.lli Cozzi s.n.c.
Festuca arun.	Tangaroa	Alastorm Int. e Genetseed s.a.	F.lli Cozzi s.n.c.
Loglio perenne	Cinquale	Alastorm Int. e Genetseed s.a.	F.lli Cozzi s.n.c.
Ginestrino	Cruz del Sur	Genetseed s.a.	F.lli Cozzi s.n.c.
Barbabietola da zucchero	Hilleshog Monatunno	Hilleshog A.B.	Syngenta Crop Protection AG.
Erba medica	Dimitra	Az. Agr. «Due Sassi»	Continental Semences

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2008

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, nè alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

08A08373

DECRETO 22 ottobre 2008.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Viterbo, quale autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Tuscia».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ
E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 1623/2005 del 4 ottobre 2005, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Tuscia»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 4 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con il quale la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Viterbo è stata autorizzata ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Tuscia»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 25 ottobre 2005, data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1623/05 del 4 ottobre 2005;

Considerato che non è ancora pervenuta la segnalazione sulla conferma della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Viterbo o di un eventuale nuovo organismo di controllo, per l'effettuazione dei controlli sulla denominazione di origine protetta «Tuscia»;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Tuscia» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 4 novembre 2005, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Viterbo oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Viterbo, con decreto 4 novembre 2005, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Tuscia», registrata con il Regolamento della Commissione (CE) n. 1623/2005 del 4 ottobre 2005, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'Ente camerale stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'art. precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 4 novembre 2005.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2008

Il direttore generale: LA TORRE

08A08375

DECRETO 29 ottobre 2008.

Designazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento quale autorità pubblica ad effettuare i controlli sulla denominazione «Trote del Trentino» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 16 giugno 2008.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ
E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto il decreto 16 giugno 2008, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 alla denominazione «Trote del Trentino», il cui utilizzo viene riservato al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta con nota n. 1188 del 9 giugno 2008;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006;

Vista la comunicazione dell'Associazione Troticoltori Trentini con la quale è stata indicata per il controllo sulla denominazione «Trote del Trentino» la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento con sede in Trento, palazzo Roccabruna - Via SS. Trinità n. 24;

Considerato che la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento ha predisposto il piano di controllo per la denominazione «Trote del Trentino» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui agli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le Regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerata la necessità, espressa dal suddetto Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare di produzione;

Visto il parere favorevole espresso dal Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 30 settembre 2008;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione al sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento con sede in Trento, palazzo Roccabruna - via SS. Trinità n. 24, è autorizzata ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione «Trote del Trentino», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 16 giugno 2008.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento, non può modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Trote del Trentino», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento è tenuta a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento, dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione all'esame dei Servizi comunitari e consultabile nel sito istituzionale del Ministero e che, sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Trote del Trentino», venga

apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) 510/06».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione «Trote del Trentino» da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento è tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 5.

La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Trote del Trentino» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Trote del Trentino» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel presente articolo e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla Provincia autonoma di Trento e alla regione Lombardia.

Art. 7.

La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Provincia autonoma di Trento e dalla regione Lombardia, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2008

Il direttore regionale: LA TORRE

08A08391

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 21 ottobre 2008.

Riconoscimento, alla prof.ssa Roman Lykov, delle qualifiche professionali estere, quali titoli abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; ; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale 9 febbraio 2005, 22; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto ministeriale 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 37, comma 2, della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese non comunitario dal prof. Roman Lykov;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione professionale russo «Diploma di laurea Serie 3B n. 201412 di Concertista solista dell'orchestra (complesso), Insegnante» con la specializzazione in «Arte musicale di varietà - Strumenti di percussione»;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessato, ai sensi della C.M. del 21 marzo 2005, n. 39, è esonerato dalla presentazione della certificazione relativa alla conoscenza linguistica in quanto ha conseguito il Diploma della Scuola di Canto «Ramo Artistico» presso il Conservatorio Statale di Musica «Felice Evaristo Dall'Abaco» di Verona;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessato è qualificato nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata minima di quattro anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta dell'8 luglio 2008, indetta ai sensi degli articoli 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e 16, comma 3, del citato decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessato ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del gia più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale «Diploma di laurea Serie 3B n. 201412 di Concertista solista dell'Orchestra (Complesso), Insegnante» con la specializzazione in «Arte musicale di varietà strumenti di percussione», rilasciato il 23 maggio 1994 dall'Istituto Musicale Statale Pedagogico «Gnessin» di Mosca (Federazione Russa), posseduto dal prof. Roman Lykov di cittadinanza italiana, nato a Podolsk (Federazione Russa) il 28 aprile 1971, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria, nella classe di concorso:

77/A - Strumento musicale nella scuola media «Percussioni».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2008

Il direttore generale: DUTTO

08A08105

DECRETO 21 ottobre 2008.

Riconoscimento alla prof.ssa Roswitha Tischler, di titolo di formazione estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE
DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298 e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto ministeriale 9 febbraio 2005, n. 22; la C.M. n. 39 del 21 marzo 2005; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206 il decreto ministeriale 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente alla Comunità europea dalla persona sopra indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post secondari di durata minima di quattro anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 7 novembre 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il decreto direttoriale n. 98 del 22 novembre 2007, che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo professionale di cui trattasi;

Vista la nota prot. n. 25367, in data 15 luglio 2008, con la quale l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia ha fatto conoscere l'esito favorevole delle prove attitudinali svolte dalla predetta prof.ssa Roswitha Tischler;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, nonché dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione universitaria «Magister der Naturwissenschaften» (Dottore in scienze biologiche) indirizzo «Scienze biologiche ed ecologiche», conseguito il 12 luglio 1994 presso l'Università di Vienna;

titolo di formazione pedagogica e tirocinio per l'insegnamento di biologia e scienze ambientali svolti negli anni 1994 e 1995, posseduto dalla prof.ssa Roswitha Tischler, nata a Vienna (Austria), il 16 febbraio 1968, di cittadinanza comunitaria, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole italiane di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

59/A «Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media»;

60/A «Scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia».

2. Il presente decreto per quanto dispone l'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2008

Il direttore regionale: DUTTO

08A08390

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 30 ottobre 2008.

Classificazione del medicinale «Norditropin» (somatropina) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004, e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Visto il decreto con il quale la società Novo Nordisk è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Norditropin»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione della confezione simpleXx soluzione iniettabile 1 cartuccia 15 mg/1,5 ml;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 9-10 settembre 2008;

Vista la deliberazione n. 19 del 30 settembre 2008 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale NORDITROPIN (somatropina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

SimpleXx soluzione iniettabile 1 cartuccia 15 mg/1,5 ml per penna dosatrice;

A.I.C. n. 027686082/M (in base 10), 0UDX62 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A Nota 39».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 388,32.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 641,01.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Norditropin» (somatropina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui all'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 30 ottobre 2008

Il direttore generale: RASI

08A08374

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE 20 ottobre 2008.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area litoranea compresa fra la foce dei fiumi Uniti e il molo foraneo sud, comune di Ravenna, ai sensi degli articoli 136 e seguenti del decreto legislativo n. 42/2004, come codice dei beni culturali e del paesaggio. (Deliberazione n. 1677).

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

il decreto legislativo n.490 del 29 ottobre 1999, ora abrogato e sostituito dal decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, e successive modifiche e integrazioni, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», e in particolare gli articoli 136 e seguenti;

il Regolamento, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge n. 1497/1939;

la legge regionale 1° agosto 1978, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni;

Premesso che l'area in questione era già stata interessata da una proposta di vincolo paesaggistico pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Ravenna in data 3 giugno 1976, successivamente decaduta in conseguenza dell'art. 10, comma 5, della legge regionale n. 6 del 30 gennaio 1995, che disponeva la conclusione di diritto dei procedimenti di apposizione del vincolo paesaggistico non perfezionati alla data di entrata in vigore della legge stessa, a decorrere dal novantesimo giorno;

Premesso, inoltre, che:

con nota del 24 dicembre 2002, prot. n. 3403, la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Ravenna, ai sensi dell'art. 144, comma 1, del decreto legislativo n. 490/1999, ha proposto nuovamente al Ministero per i beni e le attività culturali di apporre il vincolo paesaggistico all'area litoranea fra la foce dei fiumi Uniti e il molo foraneo sud, insistente nel territorio del comune di Ravenna;

la relativa proposta di vincolo paesaggistico è stata pubblicata all'Albo Pretorio del comune di Ravenna in data 30 dicembre 2002, e da tale data è iniziata a decorrere per l'area in questione la misura di salvaguardia, consistente nell'obbligo di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, di cui all'art. 151, del decreto legislativo n. 490/1999, (ora agli articoli 146 e 159 del Codice dei beni culturali e del paesaggio);

contro il provvedimento di apposizione del vincolo paesaggistico proposto dalla Soprintendenza di Ravenna, è stato proposto gravame, in sede di giurisdizione amministrativa, dall'Autorità Portuale di Ravenna, eccependo che l'area oggetto di proposta di

vincolo paesaggistico è sede di previsioni urbanistico-edilizie essenziali per l'attuazione del Piano Regolatore Portuale, finalizzato allo sviluppo del porto, al corretto utilizzo e alla valorizzazione del Demanio Portuale, alla qualificazione economica, turistica e urbana dei centri di Marina di Ravenna e Porto Corsini;

in data 17 febbraio 2003, il Sindaco del Comune di Ravenna, al fine di superare il contenzioso in essere tra la Soprintendenza e l'Autorità Portuale, ha richiesto la convocazione della Commissione Provinciale per le Bellezze Naturali della Provincia di Ravenna, così da sottoporre all'esame della stessa una proposta di complessivo aggiornamento dell'elenco delle bellezze naturali di cui all'art. 140 del previgente decreto legislativo n. 490/1999;

durante le sedute della Commissione Provinciale, tenutesi in data 18 marzo 2003, 1° aprile 2003, 15 aprile 2003 e 29 maggio 2003, alle quali hanno partecipato anche l'Autorità Portuale di Ravenna, la Regione Emilia-Romagna e il Consorzio del Parco del Delta del Po, sono state approfondite tutte le problematiche inerenti l'area in questione, in particolare in merito a sistemi vincolistici sovraordinati già esistenti e alle necessità di un'azione concreta e mirata di intervento idraulico ed ambientale;

sulla base di tali approfondimenti, nella seduta del 24 luglio 2003 della Commissione Provinciale, gli Enti interessati hanno definito una proposta unitaria di dichiarazione di notevole interesse pubblico relativo a tutto il territorio costiero fra la foce dei fiumi Uniti e canale Candiano, compresa la parte della Piallassa del Piombone già inclusa nel Parco del Delta del Po e nella proposta di SIC e ZPS; inoltre, la Provincia di Ravenna, il Comune di Ravenna, la Regione Emilia-Romagna, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio di Ravenna, l'Autorità Portuale di Ravenna, il Consorzio del Parco Regionale del Delta del PO, hanno concordato l'approvazione di un Protocollo d'intesa finalizzato al risanamento della Piallassa del Piombone e all'individuazione delle aree da proporre alla Commissione Bellezze Naturali ai fini della tutela paesistica ai sensi del previgente decreto legislativo n. 490/1999;

in relazione al risanamento della Piallassa del Piombone, la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Ravenna, il Comune di Ravenna, il Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po, hanno commissionato, sulla base di un Accordo di Programma firmato il 17 luglio 1997, un progetto di risanamento della Piallassa, giunto alla fase della progettazione definitiva, che prevede la separazione fisica delle due parti della Piallassa a diversa destinazione e che sullo stesso progetto in sede di V.I.A. il Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero dei beni e le attività culturali, ha espresso il giudizio con decreto del 6 novembre 2000 con specifiche osservazioni e prescrizioni;

con il Protocollo d'Intesa sopracitato, siglato in data 24 luglio 2003, gli Enti interessati hanno concordato che il progetto definitivo per il complessivo risanamento dell'area della Piallassa sia perfezionato tenendo conto delle prescrizioni dettate dal Ministero, e che, successivamente, sia sottoposto a procedura di V.I.A., ai sensi della legge regionale n. 9/1999 e successive integrazioni;

il Protocollo, impegna gli Enti firmatari ad assumere i risultati della procedura di V.I.A., ai fini delle conseguenti iniziative tendenti al risanamento della Piallassa, in particolare per quanto riguarda l'iter procedurale delle autorizzazioni ambientali prescritte dalla legislazione nazionale e regionale vigente;

con il Protocollo d'Intesa, inoltre, gli Enti firmatari si sono impegnati a definire, con un successivo Accordo di Programma, le modalità di realizzazione del progetto per il risanamento dell'area della Piallassa, specificando che le opere di arginatura sono finanziate ed attuate dall'Autorità Portuale con le modalità precisate dalla procedura di V.I.A., e che nessun intervento in attuazione degli strumenti di pianificazione che riguardi le aree interessate dal progetto di riqualificazione ambientale della Piallassa può essere attuato prima dell'approvazione in sede di procedura di V.I.A. e successivo finanziamento del progetto stesso, fatte salve le opere già precedentemente autorizzate. È inoltre precisato che nessuna nuova opera di escavo del Canale Piombone e del relativo bacino di evoluzione deve essere effettuata prima dell'approvazione citata, anche a seguito della pubblicazione della proposta di vincolo, salvo che per eventuali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, il ripristino e l'adeguamento dei fondali atti a garantire la funzionalità delle banchine in corso di realizzazione, per i quali deve essere attivata la procedura della valutazione d'incidenza ai sensi della Direttiva Habitat n. 92/43 CEE secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997;

a seguito dell'approvazione del Protocollo d'Intesa, la Soprintendenza di Ravenna, in attuazione del punto 6 di tale documento, con nota del 27 agosto 2003, prot. n. 2046, ha chiesto al Ministero per i beni e le attività culturali, il ritiro della precedente proposta di vincolo paesaggistico;

Visti i verbali della Commissione per le Bellezze Naturali della Provincia di Ravenna del 24 luglio 2003 e del 27 maggio 2004;

Considerato che allo stato attuale sull'area e/o su porzioni della stessa, gravano numerosi vincoli e in particolare:

sito di interesse comunitario (SIC), istituito con la deliberazione della Giunta regionale n. 1242/2002, quindi rettificato con la deliberazione della Giunta

regionale n. 1333/2002, e definitivamente ratificato con la deliberazione della Giunta regionale n. 167/2006;

zona di Protezione Speciale (ZPS) limitatamente alla foce dei Fiumi Uniti, così come individuato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 869/2008;

parco del Delta del Po istituito con legge regionale n. 27/1988. In particolare parte dell'area è interessata dal progetto di Stazione Pineta di S. Vitale e Piallassa della Baiona;

art. 142, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni e integrazioni per i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia;

vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 gennaio 23 n. 3267;

riserva naturale dello Stato (Pinete Costiere demaniali);

piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, in particolare con le seguenti tutele: Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile (art. 13), Zone di tutela della costa e dell'arenile (art. 15), Zone di tutela naturalistica di conservazione (art. 25a); Bonifiche (art. 23);

Preso atto di quanto dichiarato dal verbale della Commissione Bellezze Naturali della Provincia di Ravenna nella seduta del 24 luglio 2003 in merito alla proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, qui di seguito riportate:

«Si rende necessario individuare un ambito più univoco e certo di tutela e salvaguardia delle emergenze ambientali e naturalistiche, basato sui seguenti punti:

inserimento delle aree comprese nei SIC, ZPS, nella Stazione Pineta di S. Vitale e Piallassa della Baiona del Parco del Delta del Po, nella fascia di tutela dei 300 metri dal limite di arenile di cui alla legge n. 431/1985, definendo un perimetro continuo e omogeneo in cui siano immediatamente riscontrabili le caratteristiche di naturalità della zona;

mantenere all'interno del perimetro tutte quelle aree che, pur già insediate quali campeggi, villaggio SAVA e aree ricettive e/o ricreative, mantengono quegli elementi di naturalità che non creano motivi di contrasto e incompatibilità con le aree naturali di cui sono parte integrante;

esclusione delle aree già trasformate per usi e destinazioni che hanno perso le caratteristiche di naturalità e radicalmente modificato lo stato originario dei luoghi, con particolare riferimento alle aree industriali portuali comprese nel Piano Regolatore del Porto;

esclusione delle aree urbanizzate ed edificate poste lungo la litoranea tra Marina di Ravenna e Punta Marina con particolare riferimento al comparto a sud di Marina di Ravenna e al comparto Rivaverde»;

Preso atto, inoltre, delle motivazioni in base alle quali la Commissione Bellezze Naturali nella seduta del 24 luglio 2003 ha proposto la dichiarazione di notevole interesse pubblico, qui di seguito riportate:

«Le emergenze naturalistiche di notevole rilievo che caratterizzano tutto l'arco del litorale si assottigliano in compattezza e stato di conservazione nel tratto fra Fiumi Uniti e Candiano, nel quale emergono le seguenti zone da tutelare:

1. aree di superstiti ambienti naturali che ancora conservano parte degli originari elementi vegetazionali e faunistici e che meritano una tutela estesa ad ogni loro stazione di sopravvivenza (vegetazione colonizzatrice delle dune e dei terreni sabbiosi e loro fauna specializzata);

2. aree interessate nel passato ed in tempi più recenti da opere di riforestazione nelle quali la natura ha operato la ricostruzione ambientale attraverso lo sviluppo di complessi popolamenti vegetali ed animali. Si tratta delle pinete litoranee di Punta Marina, denominata Rasponi e di Marina di Ravenna, denominata Piomboni, (propr. ASFD) nelle quali le essenze principali sono il Pinus pinea (domestico) e il Pinus pinaster (marittimo). Inoltre sono compresi anche i due vivai dell'ASFD, denominati Bolognina e Piomboni;

3. aree coltivate interessate da attività antropiche, ma investite d'interesse sia per mantenere l'unità paesaggistica del litorale come continuità fra le zone già vincolate, sia per la conservazione dei valori estetici agresti che fungono da alleggerimento delle vaste zone industriali ed urbanizzate (aree agricole ad ovest di Lido Adriano);

4. zone umide una volta di rilevante interesse naturale, ora profondamente degradate nelle loro vitalità biologica, ma che rivestono un ruolo paesaggistico esaltato dalla contiguità con aree pinetate che le rendono preziose componenti dell'intero territorio;

5. parte est della Piallassa del Piombone.

La realizzazione del Canale Candiano, nel XVIII sec., come sbocco portuale della città di Ravenna è stata accompagnata da opere di regimazione idraulica delle Piallasse. La funzione delle Piallasse era quella di accogliere il flusso della marea entrante, limitando le escursioni di livello sul canale, e di concentrare il flusso di uscita in sezioni sempre più strette, al fine di mantenere libero da depositi il fondo del canale Candiano. Attualmente i canali interni risultano quasi cancellati a causa della mancanza di manutenzione, con un'ampia zona centrale semisommersa circondata dal Canale Circondariale Piombone. L'evoluzione morfologica è

dovuta alla subsidenza nonché alla profonda escavazione del Canale Trattaroli destro e all'abbandono del Canale Circondariale Piombone, che necessiterebbe, per una buona parte della sua estensione, di una pulizia dei sedimenti accumulatisi di recente.

Sul limite nord-est della Piallassa, in corrispondenza dell'intersezione fra il Canale Piombone e il Canale Candiano, insiste il complesso della Fabbrica Vecchia e del Marchesato, realizzati nella seconda metà del secolo XVIII, quando fu decisa la costruzione dei Fiumi Uniti e si rese necessario il trasferimento più a nord del Porto di Ravenna. Gli edifici, in stato di degrado, accoglievano i servizi al porto di sanità, di difesa, di dogana, di approvvigionamento e ricovero, e sono diventati l'emblema del porto di Ravenna.

L'integrazione e la sinergia tra Pineta e Piallassa genera un ecosistema di grande interesse faunistico, vegetazionale e paesaggistico: nella Piallassa si rifugiano numerose e importanti specie avifaunistiche, tra le quali Cormorani, Garzette, Folaghe, Germani Reali, Tuffetti, Codoni, Fischioni, Mestoloni, Alzavole, Marzaiole, Canapiglie, Moriglioni, Morette, Folaghe, Gallinelle d'acqua, Porciglioni, Beccacce, Frullini, Pittime Reali, Svassi, Oche, Pettegole, Sterne, Martin pescatori, Aironi, che nelle acque basse e calme trovano cibo (pesci e molluschi), rifugio e possibilità di riproduzione nelle terre emerse e nei bassi fondali. Molte specie di questi luoghi sono protette dalla Direttiva comunitaria 79/409: si tratta, per lo più, di alcune specie di Laridi e di Sternidi e di uccelli come Avocette, Cavalieri d'Italia, Beccacce di mare, Frantini. Le acque della Piallassa subiscono un ricambio naturale per effetto delle maree, che governano la popolazione ittica, e ne impediscono la stagnazione. All'interno delle acque della laguna lo zooplancton è ben rappresentato da Crostacei Cladoceri a da numerose larve di Nematodi. Si possono trovare Anellidi Policheti sedentari (Arenicola Marina) ed erranti, Crostacei Decapodi (i granchi Macropipus sp. e Carcinus sp. ed i gamberetti Palaemon sp. e Crangon sp.) Crostacei Antipodi (Grammarus sp.), Molluschi Bivalvi (Tellina sp. e Myrtilus galloprovincialis) e di Molluschi Gasteropodi (Rapana venosa). Nella Piallassa si trova la vegetazione tipica delle zone paludose, quali la canna palustre e le tamerici, che insieme ad altre specie costituiscono un importante biotopo, unitariamente a olivelle, robinie, pioppi, pini, yucca ecc.

Per gli interventi che si possono effettuare nella Piallassa del Piombone, vale quanto previsto dal «Protocollo d'intesa tra la Provincia di Ravenna, il Comune di Ravenna, la Regione Emilia-Romagna, la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Ravenna, l'Autorità portuale di Ravenna, il Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po per il risanamento della Piallassa del Piombone e per la individuazione di zone da proporre alla Commissione BB.NN. ai fini della tutela paesaggistica ai sensi del decreto legislativo n. 490/1999, Titolo II». Il complesso unitario della zona sopra descritta è riconosciuto pertanto di notevole interesse sia per il suo valore panoramico d'insieme, godibile da molteplici punti di vista, sia in quanto riveste un caratteristico aspetto di valore paesaggistico e estetico come concordanza spontanea e fusione tra l'espressione della natura ed il lavoro umano, realizzatosi soprattutto nelle opere idrauliche, di rimboschimento e di bonifica».

Preso atto che:

ai sensi dell'art. 140 del previgente decreto legislativo n. 490/1999, la proposta di vincolo paesaggistico definita con il Protocollo d'Intesa di cui sopra, è stata pubblicata in data 5 agosto 2003 per tre mesi all'Albo Pretorio della Provincia di Ravenna e all'Albo Pretorio del Comune di Ravenna, ai fini di permettere la presentazione di osservazioni da parte dei soggetti interessati;

a seguito della pubblicazione, nei successivi tre mesi sono state presentate alla Regione n. 8 osservazioni e in particolare:

1. Società Belgioioso (prot. reg. n. 21226 del 15 ottobre 2003 e successiva integrazione con prot. reg. n. 22046 del 28 ottobre 2003);

2. Società Marina Nuova S.r.l. (prot. reg. n. 21715 del 21 ottobre 2003 e successiva integrazione con prot. reg. n. 22648 del 5 novembre 2003);

3. Società Carfin snc (prot. reg. n. 22828 del 7 novembre 2003);

4. Arch. Franco Stringa in qualità di Capo Area Pianificazione Territoriale del Comune di Ravenna (prot. reg. n. 22826 del 7 novembre 2003);

5. Sig.ra Melegari Anna (prot. reg. n. 22640 del 5 novembre 2003);

6. Società CMC Immobiliare S.p.a. (prot. reg. n. 22506 del 3 novembre 2003);

7. Società Bisanzio Beach (prot. reg. n. 23020 dell'11 novembre 2003);

8. Arch. Sergio Monducci, in qualità di rappresentante del Comitato Difesa Piallassa del Piombone (prot. reg. n. 22837 del 7 novembre 2003);

Dato atto delle valutazioni espresse in merito alle osservazioni presentate e che sono qui di seguito riportate:

1. la Società Belgioioso S.r.l., chiede che nella formulazione del vincolo paesaggistico venga esclusa l'area di proprietà, per la quale il P.R.G. di Ravenna prevede già una potenzialità edificatoria;

a seguito dell'esame di tale osservazione, è stato verificato che l'area risulta essere un lotto già urbanizzato, localizzato all'interno di una zona edificata. Si ritiene, pertanto, di accogliere la richiesta di esclusione della suddetta area dal perimetro del vincolo, dal momento

che il territorio risulta effettivamente compromesso e privo dei caratteri originari. Si intende in tal senso modificato il limite dell'area da sottoporre a vincolo;

2. la Società Marina Nuova S.r.l., chiede che nella formulazione del vincolo paesaggistico venga esclusa l'area di proprietà, attualmente classificata dal P.R.G. di Ravenna come zona C.42, destinazione residenziale;

a seguito dell'esame di questa osservazione, è stato verificato che l'area risulta essere un lotto già urbanizzato, localizzato all'interno di una zona edificata. Si ritiene, pertanto, di accogliere la richiesta di esclusione della suddetta area dal perimetro del vincolo, dal momento che il territorio risulta effettivamente compromesso e privo dei caratteri originari. Si intende in tal senso modificato il limite dell'area da sottoporre a vincolo;

3. la Società Carfin snc chiede di stralciare dal perimetro del vincolo l'area di proprietà, classificata dal P.R.G. di Ravenna come zona D8.3, zone portuali di servizio private;

in quanto riferita alla medesima area, la valutazione in merito a questa osservazione è stata riunita a quella relativa alla seguente osservazione n. 4;

4. l'Arch. Franco Stringa, in qualità di Capo Area Pianificazione Territoriale del Comune di Ravenna, chiede di stralciare dal perimetro del vincolo l'area della Società Carfin snc, classificata dal P.R.G. di Ravenna come zona D8.3, zone portuali di servizio private, perché costituisce un ambito di pertinenza e di ampliamento dell'attività già insediata, oggetto di precedente cessione al privato da parte della stessa Amministrazione Comunale;

a seguito dell'esame delle due osservazioni riunite (n. 3 e n. 4), è stato verificato che l'area in oggetto è in adiacenza sia al complesso produttivo per cantieristica, destinata dagli strumenti urbanistici vigenti al suo ampliamento (a tal fine il Comune aveva ceduto l'area di sua proprietà alla Società Carfin nell'anno 2000), sia al complesso storico monumentale della Fabbrica Vecchia e Marchesato.

Si mette in evidenza che il complesso storico risulta essere un antico esempio di archeologia industriale, originario nucleo del moderno porto di Ravenna, sottoposto, a seguito di specifico vincolo, alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089. Tale vincolo è stato successivamente esteso, in data 6 luglio 2004 con apposito decreto, alle aree limitrofe il complesso edilizio stesso, inclusa l'area oggetto della presente osservazione.

Pertanto, l'eventuale utilizzo dell'area di proprietà della Società Carfin snc, deve essere necessariamente valutato in rapporto e nel rispetto del complesso storico monumentale della Fabbrica Vecchia e Marchesato. In relazione a quanto sopra determinato, le osservazioni in oggetto sono respinte, e si conferma il perimetro dell'area da sottoporre a vincolo;

5. la sig.ra Melegari Anna, chiede di stralciare dal perimetro del vincolo l'area su cui insiste un fabbricato di sua proprietà situato a Punta Marina Terme;

a seguito dell'esame della presente osservazione, è stato verificato che l'area risulta essere un lotto già urbanizzato, localizzato all'interno di una zona edificata. Si ritiene, pertanto, di accogliere la richiesta di esclusione della suddetta area dal perimetro del vincolo, dal momento che il territorio risulta effettivamente compromesso e privo dei caratteri originari. Si intende in tal senso modificato il limite dell'area da sottoporre a vincolo;

6. la Società CMC Immobiliare S.p.a. chiede di stralciare dal perimetro del vincolo un'area facente parte di una lottizzazione precedentemente realizzata posta tra via della Medusa e via delle Americhe e classificata dal P.R.G. di Ravenna come zona C4.2, residenziale;

a seguito dell'esame della presente osservazione, è stato verificato che l'area risulta essere un lotto già urbanizzato, localizzato all'interno di una zona edificata. Si ritiene, pertanto, di accogliere la richiesta di esclusione della suddetta area dal perimetro del vincolo, dal momento che il territorio risulta effettivamente compromesso e privo dei caratteri originari. Si intende in tal senso modificato il limite dell'area da sottoporre a vincolo;

7. la Società Bisanzio Beach solleva l'illegittimità della proposta del nuovo vincolo per errore nel presupposto di diritto, in quanto ritiene decaduto il preesistente vincolo. Valuta inoltre, il difetto di motivazione che caratterizza l'inserimento dei terreni della suddetta società all'interno del perimetro del vincolo. Chiede, pertanto, l'esclusione dei propri terreni dalla proposta di vincolo;

a seguito dell'esame della osservazione, è stato verificato che l'area in questione era stata effettivamente interessata da una precedente proposta di vincolo paesaggistico, pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Ravenna in data 3 giugno 1976, poi decaduta in conseguenza della legge regionale n. 6/1995, che all'art. 10 comma 5, dispone: «i procedimenti per l'apposizione del vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed alla legge regionale n. 26/1978, non perfezionati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi di diritto, nel senso della mancata apposizione del vincolo stesso a decorrere dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge...».

Successivamente è stato ritenuto necessario, dato il lungo periodo trascorso dalla precedente proposta di vincolo, analizzare e approfondire nuovamente le problematiche inerenti l'area in oggetto. In seguito a diverse sedute della Commissione provinciale, unitamente all'Autorità portuale di Ravenna, alla Regione Emilia-Romagna, e al Consorzio del Parco del Delta del Po, è stato definito, concordemente, il nuovo perimetro dell'area da assoggettare a vincolo paesaggistico.

Tale perimetro ricomprende anche le aree agricole ad ovest di Lido Adriano, oggetto della presente osservazione, collocate in un'area a sud dell'abitato, a ridosso del litorale marino.

Tale territorio, ancorché interessato da attività antropiche, è comunque investito di interesse sia per la conservazione dei valori estetici agresti, sia per mantenere l'unità paesaggistica del litorale come continuità fra le zone già vincolate. Il comparto a destinazione turistico-residenziale, pur essendo già urbanizzato, si estende marginalmente rispetto al nucleo edificato di Lido Adriano, in una zona che presenta caratteri di naturalità o di seminaturalità. L'area in oggetto, infatti, si sviluppa su un territorio meno interessato da processi insediativi antropici, periferico e separato rispetto alla zona effettivamente già edificata di Lido Adriano, mentre risulta essere interamente ricompreso all'interno del sistema costiero, comune alla zona di arenile, prospiciente al mare.

Le aree agricole contribuiscono alla formazione di un complesso unitario di notevole interesse sia in relazione al valore panoramico d'insieme, godibile da molteplici punti di vista, sia in quanto riveste un caratteristico aspetto di valore paesaggistico ed estetico come concordanza spontanea e fusione tra l'espressione della natura e il lavoro umano, realizzatosi soprattutto nelle opere idrauliche, di rimboschimento e di bonifica.

Pertanto, per quanto sopra argomentato, l'osservazione è respinta, ed è confermato il perimetro dell'area da sottoporre a vincolo;

8. l'Arch. Sergio Monducci, in qualità di rappresentate del Comitato Difesa Piallassa chiede di stralciare la perimetrazione deliberata del vincolo, a favore dell'ipotesi di vincolo paesaggistico pubblicata il 30 ottobre 2002, con la quale si prevedeva l'estensione del vincolo a tutta la superficie della Piallassa del Piombone compresa una fascia di 30 metri di terraferma in fregio ad essa;

a seguito dell'esame della presente osservazione, si rileva che la Piallassa del Piombone è interessata sulla sponda ovest dalla presenza intensificata di insediamenti di carattere industriale e portuale, mentre la parte est presenta ampie zone che conservano tuttora caratteristiche tradizionali delle valli ravennati. Si premette che la realizzazione del Canale Candiano, nel XVIII sec., come sbocco portuale della città di Ravenna, è stata accompagnata da opere di regimazione idraulica delle Pialasse. La funzione delle pialasse era quella di accogliere il flusso della marea entrante, limitando le escursioni di livello sul canale e di concentrare il flusso di uscita in sezioni sempre più strette, al fine di mantenere libero da depositi il fondo Canale di Candiano.

Nel tempo, lo specchio lacustre ha subito importanti trasformazioni, prevalentemente legate all'insediamento delle attività produttive e portuali che all'epoca prevedevano che l'intera Piallassa fosse destinata ad attività portuali. Negli anni successivi i Piani Regolatori Comunali del 1973, 1983 e 1993 destinavano la parte della Piallassa non interessata da attività portuali a zona di tutela, modificando quindi le previsioni originarie degli anni 60.

Attualmente i canali interni risultano quasi cancellati a causa della mancanza di manutenzione, con un'ampia zona centrale semi sommersa circondata dal Canale Circondariale Piombone. L'evoluzione morfologica è dovuta alla subsidenza nonché alla profonda escavazione del Canale Trattaroli destro e all'abbandono del Canale Circondariale Piombone.

Tutto ciò premesso, alla luce di quanto sopra, si evidenzia come allo stato attuale, tutti gli strumenti di pianificazione territoriale (Piano Strutturale Comunale, Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, Piano Territoriale Paesaggistico Regionale, Piano del Parco e Piano del Porto) concordino nell'individuare, relativamente alla Piallassa del Piombone, due aree, una ambientale e una portuale.

Il perimetro del vincolo proposto, pertanto, mira alla razionalizzazione della presenza contestuale delle due aree di assoluta diversa destinazione ed è finalizzato ad evitare l'annullamento dell'integrità ecologica e naturalistica della Piallassa del Piombone.

A tal fine, è stato approvato un Protocollo d'intesa tra la Provincia di Ravenna, la Regione Emilia-Romagna, la Soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio di Ravenna, l'Autorità portuale di Ravenna, il Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po.

Con il suddetto protocollo, gli Enti partecipanti hanno concordato che il progetto per il risanamento della Piallassa, teso alla salvaguardia ed il ripristino degli elementi naturalistici propri dell'area, sia redatto traducendo in termini progettuali i criteri di intervento che riguardano la separazione fisica mediante arginatura della zona oggi compromessa e destinata alle attività portuali da quella di interesse naturalistico, e la realizzazione di una soluzione che consenta un adeguato ricambio idrico della zona protetta.

Nello stesso protocollo è stabilito, inoltre, che «nessun intervento in attuazione degli strumenti di pianificazione che riguardi aree ricomprese dal progetto di riqualificazione ambientale della Piallassa potrà essere attuato prima dell'approvazione in sede di procedura di V.I.A. e successivo finanziamento del progetto stesso, salvo per le opere già autorizzate. Si dà atto che nessuna nuova opera di escavo del canale Piombone e del bacino di evoluzione verrà effettuata prima dell'approvazione citata, salvo che per la manutenzione ordinaria e straordinaria, il ripristino e l'adeguamento funzionale dei fondali atti a garantire la funzionalità delle banchine in corso di realizzazione».

Si ricorda, infine, che è stato realizzato dal Comune di Ravenna, l'intervento di collettamento e depurazione di tutti gli scarichi delle acque nere provenienti dalla

zona in destra Candiano, che recapitavano, non depurati, al Piombone e l'intervento di collettamento e depurazione delle acque di prima pioggia, parzialmente attuato, in fase di completamento.

Pertanto, per quanto sopra argomentato, si ritiene di non accogliere la suddetta osservazione, confermando il perimetro dell'area da sottoporre a vincolo;

sono state inoltre presentate alla Regione n. 2 osservazioni fuori termine:

1. Arch. Sergio Monducci, in qualità di rappresentate del Comitato Difesa Piallassa del Piombone (prot. reg. n. 9531 del 12 maggio 2004);

2. Soc. Rosetti Marino S.p.a (prot. reg. n. 9054 del 5 maggio 2004).

Dato atto delle valutazioni espresse in merito a tali osservazioni che sono qui di seguito riportate:

1. l'Arch. Sergio Monducci, in qualità di rappresentate del Comitato Difesa Piallassa del Piombone integra la precedente osservazione (prot. reg. n. 22837 del 7 novembre 2003) e chiede che nelle varie decisioni sull'area della Piallassa del Piombone di tenere nella massima considerazione il vincolo paesaggistico dettato dagli «usi civici» definiti dal previgente decreto legislativo n. 490/1999, art. 146, comma 1, lettera *h)*;

si richiama, in merito all'esame della osservazione in oggetto, quanto precedentemente espresso relativamente alle motivazioni del perimetro del vincolo, basato sulla razionalizzazione della presenza contestuale di due aree di assoluta diversa destinazione quale la sponda ovest caratterizzata dalla presenza intensificata di insediamenti di carattere industriale e portuale, e la parte est, definita da ampie zone che conservano tuttora caratteristiche tradizionali delle valli ravennati.

In particolare, per quanto riguarda gli «usi civici», si ricorda che il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 art. 66 - ha trasferito alle Regioni tutte le funzioni amministrative relative alla materia degli usi civici. Con delibera di Giunta Regionale n. 2454 del 16 dicembre 1997, è stato approvato lo «stralcio relazione tecnica riordino beni di uso civico di Ravenna per la parte relativa al diritto di uso di pesca».

Si riporta nel merito, parte della relazione tecnica di riordinamento dei beni di uso civico nel territorio del comune di Ravenna, redatta dall'Arch. Daniela Del Vecchio e allegata alla delibera sopra richiamata: «La trasformazione recente dell'area Piallassa dei Piomboni è generata dalla realizzazione del sistema portuale che prende avvio nel 1961 su previsione e direttiva dello Stato. Di derivazione legislativa (legge del 13 giugno 1961, n. 528) la trasformazione d'uso per pubblico interesse di tale comparto territoriale, prevedeva l'articolazione di due zone:

una zona destinata alla navigazione ed al porto;

una parte destinata ad attrezzature finalizzate all'uso del porto;

la cui delimitazione sarà demandata a successivi decreti (art. 1).

Sempre per legge, l'esecuzione delle opere pubbliche, doveva essere affidata ad una Società per azioni, come di fatto avvenne con la costituzione della S.A.P.I.R., la medesima che ne avrebbe gestito successivamente gli impianti (concessione con decreto ministeriale LL.PP/ Industria - Marina Mercantile).

In particolare, per la cessione delle aree, fu previsto lo strumento espropriativo (Disposizione decreto ministeriale LL.PP/art. 3).

A questo primo intervento fece seguito un ampliamento relativo alle opere pubbliche interne (decreto ministeriale LL.PP. 11 ottobre 1961), destinato alla sistemazione ed all'attrezzatura del porto canale Corsini di Ravenna.

Nel 1961 (decreto ministeriale LL.PP. 15 dicembre 1961) in attuazione della legge nazionale n. 528/1961, venne delimitata la zona relativa alle attrezzature finalizzate all'uso del porto di Ravenna.

Recepita ed approvata dalla Pubblica Amministrazione, la destinazione portuale ha conseguentemente caratterizzato tale ambito territoriale.

Successivamente, si è pervenuti ad ulteriori specificazioni di carattere territoriale, in particolare:

a) 1981 (decreto n. 4/1981) La Capitaneria di porto di Ravenna decreta l'appartenenza al pubblico Demanio Marittimo del complessivo compendio acqueo del Piombone (art. 28, comma *b)*, del Codice di Navigazione);

b) 1989 (decreto ministeriale 1397 del 18 maggio 1989) Approvazione del Piano del Porto di Ravenna in cui sono individuate e perimetrate le aree per attività commerciali, intermodali ed industriali del porto includenti una porzione della Piallassa dei Piomboni, al medesimo scopo;

c) 1994 (decreto ministeriale del 6 aprile 1994) Il Ministero dei trasporti e della navigazione, in applicazione della legge 28 gennaio 1994 n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale) ai sensi dell'art. 6, comma 1 (istituzione dell'autorità portuale nei porti italiani tra i quali Ravenna) e dell'art. 6, comma 7, individua i limiti della circoscrizione territoriale in riferimento alle aree demaniali marittime interessate dal Piano regolatore portuale ed alle prospettive di sviluppo delle attività portuali.

In specifico l'autorità portuale di Ravenna è costituita dalle aree demaniali marittime, opere portuali e dagli antistanti spazi acquei, compresi nel

tratto di costa delimitato dalle dighe esterne del porto, includendo pertanto l'ambito della Piallassa dei Piomboni.

Attualmente, ai sensi dell'art. 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, integrata e coordinata della legge 2 dicembre 1996, n. 647, le aree ed i beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della circoscrizione portuale sono amministrati dal Presidente dell'Autorità Portuale».

Sulla base di tali motivazioni, si rileva che l'osservazione non è pertinente, in quanto l'area non è più soggetta a uso civico;

2. la Società Rosetti Mario S.p.a, chiede che nella formulazione del vincolo paesaggistico venga corretto un errore materiale relativo alla non corrispondenza tra la delimitazione dell'area naturalistica e il perimetro di separazione tra l'area portuale e l'area di interesse naturalistico del Piano Regolatore Comunale;

constatata l'effettiva non corrispondenza tra le due linee di delimitazione, si ritiene di procedere alla correzione del limite dell'area da sottoporre a vincolo, per mero errore materiale.

Dato atto che:

la Regione, nello svolgere l'istruttoria, ha verificato che la proposta di vincolo paesaggistico non ha previsto la definizione della specifica normativa sugli interventi e usi ammissibili, atta ad assicurare la valorizzazione paesaggistico-ambientale dell'area in questione, così come previsto dall'art. 8, comma 4, lettera *a)* della legge regionale n. 26/1978, e successive modificazioni ed integrazioni, e pertanto ha interrotto la stessa istruttoria di proposta di vincolo paesaggistico;

in data 1º maggio 2004 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», che all'art. 138, comma 2, prevede che le proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico devono essere «dirette a stabilire una specifica disciplina di tutela e valorizzazione, che sia maggiormente rispondente agli elementi peculiari e al valore degli specifici ambiti paesaggistici e costituisca parte integrante di quella prevista dal piano paesaggistico»;

a seguito della richiesta della Regione e della analoga modifica normativa, la Commissione Provinciale di Ravenna è stata nuovamente convocata al fine di definire tale disciplina di tutela e valorizzazione, divenuta indispensabile per poter approvare la dichiarazione di notevole interesse pubblico per l'area in questione;

nella seduta del 27 maggio 2004, la Commissione Provinciale di Ravenna ha approvato la «Specifica disciplina sugli interventi e usi ammissibili dei beni paesaggistici-ambientali tutelati relativa all'area litoranea fra la foce dei Fiumi Uniti e il molo foraneo sud in comune di Ravenna», qui di seguito riportata:

«La presente disciplina costituisce riferimento vincolante al fine del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, in conformità agli obiettivi specifici di tutela espressi dall'atto di dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona paesaggistica fra i Fiumi Uniti e il molo foraneo sud in Comune di Ravenna, corredato dalla relativa planimetria redatta in scala idonea alla sua identificazione, proposto dalla Commissione provinciale BB.NN. di Ravenna in data 24 luglio 2003, già pubblicato all'Albo Pretorio della Provincia di Ravenna e all'Albo Pretorio del Comune di Ravenna dal 5 agosto 2003 al 6 novembre 2003 e attualmente in salvaguardia, volto alla tutela delle seguenti categorie di beni, per le quali si esplicitano le seguenti disposizioni e indirizzi, anche in riferimento agli strumenti urbanistici vigenti:

costa: il sistema costiero tutelato è costituito dall'insieme delle aree naturali e antropizzate poste nella parte più ad est del territorio comunale, come meglio specificato nell'area perimetrata. Per tali aree la tutela è volta al mantenimento e alla ricostituzione delle componenti naturali e alla salvaguardia all'individuazione degli elementi strutturanti del sistema ambientale locale, posti in continuità con l'entroterra, in una logica di gestione integrata della fascia costiera.

In particolare, per quanto riguarda le aree con le caratteristiche proprie dell'arenile, la valutazione degli interventi di trasformazione si atterrà agli indirizzi e alle disposizioni vincolanti degli strumenti di pianificazione sovracomunale e comunale. In tali aree sono ammessi gli interventi e gli usi compatibili con la tutela e il mantenimento del sistema dunoso ancora esistente e volti alla riduzione delle superfici coperte e impermeabilizzate. A tal fine, i manufatti delle attività turistiche, ricreative e sportive a servizio della balneazione dovranno essere di facile rimozione e realizzati con materiali congrui ai caratteri e alle dinamicità dei luoghi; non potranno essere comunque realizzate strutture permanenti quali piscine e impianti sportivi. Non sono ammesse strutture portuali per il ricovero delle imbarcazioni, salvo alaggi;

zona agricola: La tutela delle zone agricole interessate dal vincolo è volta alla conservazione degli elementi naturali meno interessati da processi antropici, al recupero dei complessi edilizi di valore storico testimoniale e di valore tipologico, al mantenimento e al ripristino dei varchi tra l'entroterra ed il mare con la finalità di creare una continuità visuale e funzionale tra le zone agricole naturali ed il mare e di consentire una organica fruizione degli spazi naturali esistenti. In tali ambiti le modalità di intervento e gli usi ammissibili sono regolati dagli strumenti di pianificazione comunale, secondo le finalità di salvaguar-

dia del patrimonio edilizio e del paesaggio rurale. Non sono ammessi interventi di espansione dei centri abitati, così come perimetrati dal PRG vigente alla data di pubblicazione del presente vincolo, ad eccezione della realizzazione di attrezzature ed edifici pubblici e/o di interesse pubblico, necessari alla funzionalità e vivibilità degli abitati stessi. L'utilizzo di tali zone ai fini estrattivi è regolata dal PAE, unicamente fino all'esaurimento delle previsioni del PAE vigente senza prevedere nuova escavazione, fermo restando l'obbligo di rinaturalizzazione e recupero delle cave esaurite a fini ambientali, colturali e/o ad usi ricreativi e sportivi compatibili per qualità, carico urbanistico e caratteristiche ambientali;

pinete e zone cespugliate: la tutela di tali aree (quali le Riserve Naturali dello Stato, le pinete comunali, ecc.) è volta al mantenimento e alla salvaguardia della compagine boschiva esistente, oltre che alla sua integrazione in una più ampia e articolata rete ecologica. Per tali zone valgono le disposizioni dei Piani territoriali di Stazione del Parco regionale del Delta del Po e degli appositi Enti per le specifiche zone di competenza Statale (Riserve dello Stato) e comunale per le proprie pinete. In tali ambiti non sono ammessi nuovi insediamenti; gli interventi sulle strutture esistenti (campeggi, villaggi turistici, attrezzature sportive, e simili) nell'ambito delle zone tutelate sono rivolte alla loro riqualificazione e ad un miglioramento della qualità del loro inserimento paesaggistico. I singoli interventi dovranno essere conformi alle norme della pianificazione sovracomunale e agli strumenti e regolamenti comunali specifici, privilegiando la realizzazione di progetti di biorchitettura che prevedano strutture amovibili e l'utilizzo di materiali naturali, in un'ottica di qualificazione e di integrazione ambientale;

piallassa piombone: la tutela è volta alla salvaguardia dei caratteri ambientali e naturali della zona umida, secondo i criteri espressi nel Progetto di Risanamento della Piallassa del Piombone in corso di elaborazione definitiva e sulla base di quanto contenuto nel Protocollo d'Intesa firmato in data 24 luglio 2003 da Comune e Provincia di Ravenna, Regione Emilia-Romagna, Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Ravenna, Autorità Portuale di Ravenna, Consorzio del Parco Regionale del delta del Po.

Nell'ambito naturale andrà inoltre perseguito un riordino e ridimensionamento degli «insediamenti per la pesca e la caccia» lungo le aree perimetrali mediante l'elaborazione di uno specifico «Piano di recupero e risanamento», a cura dell'Amministrazione comunale. Tale piano dovrà perseguire la salvaguardia delle aree di valenza naturalistica attraverso la conservazione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna oltre che degli equilibri tra tali componenti, verificando la compatibilità della presenza antropica e delle strutture esistenti con il sistema naturale e precisando le discipline d'uso e d'intervento atte a conseguire tale finalità.

Fino all'adozione di tale Piano, sono ammessi unicamente interventi di manutenzione ordinaria sulle strutture regolarmente autorizzate, in conformità ai requisiti architettonici e igienico-sanitari contenuti nei regolamenti comunali e comunque in conformità alla disciplina del Parco regionale del Delta del Po;

Altre zone urbane e/o ricadenti nell'ambito del territorio soggetto a trasformazione: per la disciplina delle zone vincolate ricadenti nelle zone urbane e/o nell'ambito del territorio soggetto a trasformazione si fa riferimento alle norme della pianificazione comunale, nel rispetto delle disposizioni e degli indirizzi del PTCP. In particolare dovranno essere perseguiti obiettivi di riqualificazione dell'esistente e di tutela e salvaguardia delle zone più prossime all'arenile migliorando l'inserimento paesaggistico degli interventi, nonché la loro caratterizzazione e coerenza rispetto al contesto paesaggistico locale. Nell'ambito della stessa pianificazione comunale andrà, inoltre, perseguita l'eliminazione delle opere incongrue;

autorizzazioni paesaggistiche: gli interventi ricadenti nell'area tutelata sono sottoposti alle disposizioni del «Codice dei beni culturali e del paesaggio» (Decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004), integrato dall'Accordo tra Ministero per i Beni e le attività culturali e le Associazioni delle Autonomie locali del 9 ottobre 2003, ed eventuali modifiche e integrazioni»;

ai sensi dell'art. 139 del decreto legislativo n. 42/2004, la «Specifica disciplina sugli interventi ed usi e usi ammissibili dei beni paesaggistici-ambientali tutelati relativa alla zone paesaggistica tra Fiumi Uniti e molo foraneo sud in comune di Ravenna», è stata pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia di Ravenna e all'Albo Pretorio del Comune di Ravenna in data 1° luglio 2004, ai fini di permettere la presentazione di osservazioni da parte dei soggetti interessati;

la Regione ha così potuto riprendere l'istruttoria finalizzata alla verifica dei presupposti di legge per l'approvazione della dichiarazione di vincolo paesaggistico per l'area in questione;

a seguito della pubblicazione, nei successivi tre mesi è stata presentata alla Regione n. 1 osservazione e in particolare:

1. Arch. Sergio Monducci, in qualità di rappresentate del Comitato Difesa Piallassa Piombone (prot. reg. n. 13869 del 14 luglio 2004) che ha integrato le precedenti osservazioni (prot. reg. n. 22837 del 7 novembre 2003 e prot. reg. n. 9531 del 12 maggio 2004) inviando copia di due sentenze del Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici di Bologna, la prima n. 1366 del 2 novembre 1939, la seconda n. 93 del 21 luglio 1942, con le quali è stato dichiarato l'uso civico di pesca nella Piallassa del Piombone;

si considera e si richiama, nel merito della presente osservazione, quanto già espresso in precedenza in risposta all'osservazione prot. reg. n. 9531 del 12 maggio

2004, e pertanto si ritiene che l'osservazione in oggetto non risulta pertinente, in quanto l'area non è più soggetta a uso civico;

è stata inoltre presentata n. 1 osservazione fuori termine:

1. Società Bisanzio Beach (prot. reg. n. 24024 del 2 dicembre 2004) che integra la precedente osservazione (prot. reg. n. 23020 dell'11 novembre 2003) per contestare la legittimità della «Specifica disciplina sugli interventi ed usi ammissibili dei beni paesaggistici - ambientali tutelati» in riferimento alle zone agricole e alle zone urbane ricadenti in ambito del territorio soggetto a trasformazione.

In particolare è contestata la normativa relativa alla zona agricola, in quanto nel determinare che «non sono ammessi interventi di espansione dei centri abitati, così come perimetrati dal Piano Strutturale Comunale vigente alla data di pubblicazione del presente vincolo» sottenderebbe l'esercizio di una funzione urbanistica. È inoltre contestata la normativa relativa alle zone urbane e/o ricadenti nell'ambito del territorio soggetto a trasformazione, in quanto nel «perseguire obiettivi di riqualificazione dell'esistente e di tutela e salvaguardia...» non terrebbe conto che «tra gli attuali contenuti della pianificazione comunale vi sono elaborati interventi costruttivi costituenti oggetto di piani convenzionati della Società Bisanzio Beach»;

a seguito dell'esame della presente osservazione, si considera in merito al primo punto sollevato, come la specifica disciplina proposta faccia comunque riferimento al perimetro definito dal Piano Strutturale Comunale del Comune di Ravenna. Si mette in evidenza pertanto che in zona agricola non sono assentibili aree di nuova previsione o edificazione se non per scopi agricoli, fatte salve le previsioni già assentite dal piano strutturale vigente; si richiamano nel merito i disposti normativi degli articoli 28 e A16 della legge regione n. 20/2000, «Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio».

Per quanto riguarda il secondo punto, si mette in evidenza come la disciplina di tutela e valorizzazione, che qui si contesta, rinvii, anche in questo caso, agli strumenti di pianificazione comunale e provinciale, limitandosi ad evidenziare alcuni obiettivi stabiliti all'art. 2 della legge regionale n. 20/2000. Pertanto, per quanto sopra argomentato, l'osservazione è respinta;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, recante «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 22 gennaio 2204, n. 42, in relazione al paesaggio», che non ha apportato sostanziali modifiche agli articoli relativi alla procedura di dichiarazione di notevole interesse pubblico;

Dato atto, alla luce di ciò, che la procedura fin qui svolta ai fini della dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area litoranea compresa fra la foce dei fiumi Uniti e il molo foraneo sud, in Comune di Ravenna conserva la sua validità, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, così come modificato e integrato;

Ritenuto, quindi, sulla base della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico della Commissione per le Bellezze Naturali della Provincia di Ravenna e delle modifiche e correzioni apportate a seguito della valutazione delle osservazioni presentate, di dover procedere alla dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area litoranea compresa fra la foce dei fiumi Uniti e il molo foraneo sud, in Comune di Ravenna, ai sensi degli articoli 136 e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e successive integrazioni e modificazioni;

Ritenuto, pertanto, di approvare:

a) la perimetrazione della zona da sottoporre a vincolo come da planimetria CTR in scala 1:10.000, sulla base della individuazione effettuata dalla Commissione Bellezze Naturali della Provincia di Ravenna mediante la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, modificata e corretta a seguito dalle valutazioni delle osservazioni, così come risultante dalla cartografia 1:10.000, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

b) la «Specifica disciplina sugli interventi ed usi ammissibili dei beni paesaggistici-ambientali tutelati» individuata dalla Commissione Bellezze Naturali della Provincia di Ravenna con la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico,di cui all'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto:

che sia la perimetrazione dell'area individuata sia la specifica disciplina relativa vengono depositate presso il Comune di Ravenna, la Provincia di Ravenna, la Regione Emilia-Romagna e la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le province di Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini, a disposizione del pubblico e di quanti siano interessati;

Preso atto:

che, ai sensi dell'art. 140, comma 2, del decreto legislativo n. 42/2004 e successive integrazioni e modificazioni, e dell'art. 8, comma 6, della legge regionale 1° agosto 1978, 26, la perimetrazione dell'area tutelata e la relativa «Specifica disciplina sugli interventi ed usi ammissibili dei beni paesaggistici-ambientali tutelati», costituiscono parte integrante della pianificazione paesaggistica;

che la sede dove è proponibile ricorso giurisdizionale è il T.A.R. dell'Emilia-Romagna secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/1971, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto;

Dato atto:

del parere favorevole dell'Istituto per i Beni artistici culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna, rilasciato con atto n. 36 del 30 ottobre 2007, ai sensi dell'art. 8, comma 5, della legge regionale n. 26/1978 e successive modificazioni ed integrazioni;

del parere della Commissione assembleare competente, espresso nella seduta del 9 ottobre 2008 ai sensi dell'art. 8, comma 5, della legge regionale n. 26/1978 e successive modificazioni ed integrazioni;

del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale Programmazione territoriale e negoziata, intese. Relazioni europee e internazionali dott. Enrico Cocchi, ai sensi dell'art. 37, comma 4, della legge regionale n. 43/2001 e della propria deliberazione n. 450/2007 e successive modificazioni;

Tutto ciò premesso e considerato;

Su proposta dell'Assessore alla Programmazione e Sviluppo Territoriale, Cooperazione col Sistema delle Autonomie, Organizzazione;

A voti unanimi e palesi
Delibera:

1. Di dichiarare di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive integrazioni e modificazioni, l'area litoranea compresa fra la foce dei Fiumi Uniti e il molo foraneo sud, in Comune di Ravenna, in quanto area individuata ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere *c)* e *d)*, sulla base della proposta della Commissione per le Bellezze Naturali della Provincia di Ravenna e a seguito delle modifiche e correzioni apportate in conseguenza delle decisioni assunte in merito alle osservazioni presentate, delle quali si è dato conto singolarmente in premessa e che qui si intendono richiamate;

2. Di approvare, pertanto, a tal fine:

la perimetrazione della zona da sottoporre a vincolo come da planimetria CTR in scala 1:10.000, sulla base della individuazione effettuata dalla Commissione Bellezze Naturali della Provincia di Ravenna mediante la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, modificata e corretta a seguito dalle valutazioni delle osservazioni, così come risultante dalla cartografia 1:10.000, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

la «Specifica disciplina sugli interventi ed usi ammissibili dei beni paesaggistici-ambientali tutelati» individuata dalla Commissione Bellezze Naturali della Provincia di Ravenna con la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, di cui all'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. Di depositare sia la perimetrazione dell'area individuata sia la specifica disciplina relativa presso il Comune di Ravenna, la Provincia di Ravenna, la Regione Emilia-Romagna e la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le province di Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini, a disposizione del pubblico e dei soggetti interessati.

4. Di disporre che, al fine di tutelare le caratteristiche paesistiche peculiari dell'area, gli interventi di trasformazione del territorio da attuarsi nell'ambito assoggettato a tutela, individuato sulla base della perimetrazione di cui alla cartografia in scala 1:10.000 depositata presso gli Enti interessati, dovranno attenersi alle prescrizioni e agli indirizzi indicati dalla «Specifica disciplina sugli interventi ed usi ammissibili dei beni paesaggistici-ambientali tutelati».

5. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 140, comma 2, del decreto legislativo n. 42/2004 e successive integrazioni e modificazioni, e dell'art. 8, comma 6, della legge regionale 1° agosto 1978, n. 26, sia la perimetrazione dell'area tutelata sia la «Specifica disciplina sugli interventi ed usi ammissibili dei beni paesaggistici-ambientali tutelati», costituiscono parte integrante della pianificazione paesaggistica.

6. Di dare atto che gli interventi di trasformazione del territorio da attuarsi nell'area assoggettata a tutela paesaggistica, individuato ai sensi del presente provvedimento, sono assoggettati alla procedura di rilascio dell'autorizzazione di cui agli art. 146, 147 e 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive integrazioni e modificazioni.

7. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, e successive integrazioni e modificazioni, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonché nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

8. Di invitare il Sindaco di Ravenna, ai sensi dell'art. 140, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, ad affiggere all'Albo Pretorio copia della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana contenete la presente deliberazione per un periodo di novanta giorni. Il Comune stesso dovrà tenere a disposizione, presso i propri uffici, copia della dichiarazione, della planimetria e della specifica disciplina per la libera visione al pubblico, come previsto dallo stesso art. 140, comma 4, del decreto legislativo n.42 del 22 gennaio 2004, e successive modificazioni e integrazioni.

9. Di inviare la presente deliberazione al Comune di Ravenna, alla Provincia di Ravenna, alla Regione Emilia-Romagna e alla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le province di Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini.

Bologna, 20 ottobre 2008

Il segretario: ZANICHELLI

ALLEGATO A

MARINA DI RAVENNA
RegioneEmilia-Romagna
Assessorato Programmazione e Sviluppo Territoriale.
Cooperazione col sistema delle autonomie. Organizzazione.
DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO
DELL'AREA LITORANEA COMPRESA FRA
LA FOCE DEI FIUMI UNITI E IL MOLO FORANEO SUD,
IN COMUNE DI RAVENNA,
AI SENSI DEGLI ARTT. 136 E SEGUENTI
DEL D.LGS. 22 GENNAIO 2004 N. 42,
CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO.
ALLEGATO A
SCALA ORIGINALE 1 : 10.000
FORMATO RIDOTTO PER ESIGENZE DI PUBBLICAZIONE
PIALLASSA PIOMBONI
LEGENDA
Perimetrazione dell'area litoranea compresa fra la foce dei Fiumi Uniti e il molo foraneo sud.
PUNTA MARINA
LIDO ADRIANO
N
0
1 Km
BOLOGNA, 2008

ALLEGATO B

«Specifica disciplina sugli interventi ed usi ammissibili dei beni paesaggistici-ambientali tutelati».

La presente disciplina costituisce riferimento vincolante al fine del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, in conformità agli obiettivi specifici di tutela espressi dall'atto di dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona paesaggistica fra i Fiumi Uniti e il molo foraneo sud in Comune di Ravenna, corredato dalla relativa planimetria redatta in scala idonea alla sua identificazione, proposto dalla Commissione provinciale BB.NN. di Ravenna in data 24 luglio 2003, già pubblicato all'Albo Pretorio della Provincia di Ravenna e all'Albo Pretorio del Comune di Ravenna dal 5 agosto 2003 al 6 novembre 2003 e attualmente in salvaguardia, volto alla tutela delle seguenti categorie di beni, per le quali si esplicitano le seguenti disposizioni e indirizzi, anche in riferimento agli strumenti urbanistici vigenti:

Costa.

Il sistema costiero tutelato è costituito dall'insieme delle aree naturali e antropizzate poste nella parte più ad est del territorio comunale, come meglio specificato nell'area perimetrata. Per tali aree la tutela è volta al mantenimento e alla ricostituzione delle componenti naturali e alla salvaguardia all'individuazione degli elementi strutturanti del sistema ambientale locale, posti in continuità con l'entroterra, in una logica di gestione integrata della fascia costiera.

In particolare, per quanto riguarda le aree con le caratteristiche proprie dell'arenile, la valutazione degli interventi di trasformazione si atterrà agli indirizzi e alle disposizioni vincolanti degli strumenti di pianificazione sovracomunale e comunale. In tali aree sono ammessi gli interventi e gli usi compatibili con la tutela e il mantenimento del sistema dunoso ancora esistente e volti alla riduzione delle superfici coperte e impermeabilizzate. A tal fine, i manufatti delle attività turistiche, ricreative e sportive a servizio della balneazione dovranno essere di facile rimozione e realizzati con materiali congrui ai caratteri e alle dinamicità dei luoghi; non potranno essere comunque realizzate strutture permanenti quali piscine e impianti sportivi. Non sono ammesse strutture portuali per il ricovero delle imbarcazioni, salvo alaggi.

Zona agricola.

La tutela delle zone agricole interessate dal vincolo è volta alla conservazione degli elementi naturali meno interessati da processi antropici, al recupero dei complessi edilizi di valore storico testimoniale e di valore tipologico, al mantenimento e al ripristino dei varchi tra l'entroterra ed il mare con la finalità di creare una continuità visuale e funzionale tra le zone agricole naturali ed il mare e di consentire una organica fruizione degli spazi naturali esistenti.

In tali ambiti le modalità di intervento e gli usi ammissibili sono regolati dagli strumenti di pianificazione comunale, secondo le finalità di salvaguardia del patrimonio edilizio e del paesaggio rurale. Non sono ammessi interventi di espansione dei centri abitati, così come perimetrati dal PRG vigente alla data di pubblicazione del presente vincolo, ad eccezione della realizzazione di attrezzature ed edifici pubblici e/o di interesse pubblico, necessari alla funzionalità e vivibilità degli abitati stessi.

L'utilizzo di tali zone ai fini estrattivi è regolata dal PAE, unicamente fino all'esaurimento delle previsioni del PAE vigente senza prevedere nuova escavazione, fermo restando l'obbligo di rinaturalizzazione e recupero delle cave esaurite a fini ambientali, colturali e/o ad usi ricreativi e sportivi compatibili per qualità, carico urbanistico e caratteristiche ambientali.

Pinete e zone cespugliate.

La tutela di tali aree (quali le Riserve Naturali dello Stato, le pinete comunali, ecc.) è volta al mantenimento e alla salvaguardia della compagine boschiva esistente, oltre che alla sua integrazione in una più ampia e articolata rete ecologica.

Per tali zone valgono le disposizioni dei Piani territoriali di Stazione del Parco regionale del Delta del Po e degli appositi Enti per le specifiche zone di competenza Statale (Riserve dello Stato) e comunale per le proprie pinete.

In tali ambiti non sono ammessi nuovi insediamenti; gli interventi sulle strutture esistenti (campeggi, villaggi turistici, attrezzature sportive, e simili) nell'ambito delle zone tutelate sono rivolte alla loro riqualificazione e ad un miglioramento della qualità del loro inserimento paesaggistico. I singoli interventi dovranno essere conformi alle norme della pianificazione sovracomunale e agli strumenti e regolamenti comunali specifici, privilegiando la realizzazione di progetti di bio-architettura che prevedano strutture amovibili e l'utilizzo di materiali naturali, in un'ottica di qualificazione e di integrazione ambientale.

Piallassa piombone.

La tutela è volta alla salvaguardia dei caratteri ambientali e naturali della zona umida, secondo i criteri espressi nel Progetto di Risanamento della Piallassa del Piombone in corso di elaborazione definitiva e sulla base di quanto contenuto nel Protocollo d'Intesa firmato in data 24 luglio 2003 da Comune e Provincia di Ravenna, Regione Emilia-Romagna, Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Ravenna, Autorità Portuale di Ravenna, Consorzio del Parco Regionale del delta del Po.

Nell'ambito naturale andrà inoltre perseguito un riordino e ridimensionamento degli «insediamenti per la pesca e la caccia» lungo le aree perimetrali mediante l'elaborazione di uno specifico «Piano di recupero e risanamento», a cura dell'Amministrazione comunale.

Tale piano dovrà perseguire la salvaguardia delle aree di valenza naturalistica attraverso la conservazione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna oltre che degli equilibri tra tali componenti, verificando la compatibilità della presenza antropica e delle strutture esistenti con il sistema naturale e precisando le discipline d'uso e d'intervento atte a conseguire tale finalità.

Fino all'adozione di tale Piano, sono ammessi unicamente interventi di manutenzione ordinaria sulle strutture regolarmente autorizzate, in conformità ai requisiti architettonici e igienico-sanitari contenuti nei regolamenti comunali e comunque in conformità alla disciplina del Parco regionale del Delta del Po.

Altre zone urbane e/o ricadenti nell'ambito del territorio soggetto a trasformazione.

Per la disciplina delle zone vincolate ricadenti nelle zone urbane e/o nell'ambito del territorio soggetto a trasformazione si fa riferimento alle norme della pianificazione comunale, nel rispetto delle disposizioni e degli indirizzi del PTCP. In particolare dovranno essere perseguiti obiettivi di riqualificazione dell'esistente e di tutela e salvaguardia delle zone più prossime all'arenile migliorando l'inserimento paesaggistico degli interventi, nonché la loro caratterizzazione e coerenza rispetto al contesto paesaggistico locale. Nell'ambito della stessa pianificazione comunale andrà, inoltre, perseguita l'eliminazione delle opere incongrue.

Autorizzazioni paesaggistiche.

Gli interventi ricadenti nell'area tutelata sono sottoposti alle disposizioni del «Codice dei beni culturali e del paesaggio» (Decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004), integrato dall'Accordo tra Ministero per i Beni e le attività culturali e le Associazioni delle Autonomie locali del 9 ottobre 2003, ed eventuali modifiche e integrazioni.

08A08394

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 217 del 16 settembre 2008), **coordinato con la legge di conversione 13 novembre 2008, n. 181** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Modifiche alla legge 4 maggio 1998, n. 133

1. Alla legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel titolo le parole: «o destinati» sono soppresse;

b) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1 *(Trasferimento d'ufficio)*. — 1. Ai fini della presente legge, per trasferimento d'ufficio si intende ogni tramutamento dalla sede di servizio per il quale non sia stata proposta domanda dal magistrato, ancorché egli abbia manifestato il consenso o la disponibilità, e che determini lo spostamento in una delle sedi disagiate di cui al comma 2, comportando una distanza superiore ai 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio. La presente legge non si applica alle assegnazioni di sede dei magistrati al termine del tirocinio, ai trasferimenti di cui all'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni, e ai trasferimenti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.

2. Per sede disagiata si intende l'ufficio giudiziario per il quale ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti:

a) mancata copertura dei posti messi a concorso nell'ultima pubblicazione;

b) quota di posti vacanti non inferiore al 20 per cento dell'organico.

3. Il Consiglio superiore della magistratura, con delibera, su proposta del Ministro della giustizia, individua annualmente le sedi disagiate, in numero non superiore a sessanta, ed indica tra le stesse le sedi a copertura immediata, in misura non superiore a dieci, individuate tra quelle rimaste vacanti per difetto di aspiranti dopo due successive pubblicazioni.

4. Alle sedi disagiate possono essere destinati d'ufficio magistrati provenienti da sedi non disagiate, che abbiano conseguito almeno la prima valutazione di professionalità, in numero non superiore a cento unità. *Il termine previsto dall'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, non opera per i tramutamenti nelle sedi disagiate di cui al comma 2.*

5. Il Consiglio superiore della magistratura, accertati il consenso o la disponibilità dei magistrati, delibera con priorità in ordine al trasferimento d'ufficio nelle sedi disagiate.»;

c) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis (Trasferimento d'ufficio nelle sedi a copertura immediata)*. — 1. Per le sedi a copertura immediata rimaste vacanti per difetto di aspiranti e per le quali non siano intervenute dichiarazioni di disponibilità o manifestazioni di consenso al trasferimento, il Consiglio superiore della magistratura provvede, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, con il trasferimento d'ufficio dei magistrati che svolgono da oltre dieci anni le stesse funzioni o, comunque, si trovano nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell'ambito delle stesse funzioni e che alla scadenza del periodo massimo di permanenza non hanno presentato domanda di trasferimento ad altra funzione o ad altro gruppo di lavoro all'interno dell'ufficio ovvero ad altro ufficio, o che tale domanda abbiano successivamente revocato. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, in ordine al passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa.

2. Non possono essere trasferiti magistrati in servizio presso uffici in cui si determinerebbero vacanze superiori al 20 per cento dell'organico. Non possono essere altresì trasferiti i magistrati in servizio presso altre sedi disagiate.

3. La percentuale di cui al comma 2 è calcolata per eccesso o per difetto a seconda che lo scarto decimale sia superiore o inferiore allo 0,5; se lo scarto decimale è pari allo 0,5 l'arrotondamento avviene per difetto.

4. Le condizioni per il trasferimento d'ufficio devono sussistere alla data di pubblicazione della delibera di cui all'articolo 1, comma 3.

5. Il trasferimento di ufficio è disposto nei confronti dei magistrati di cui al comma 1 che prestano servizio nel distretto nel quale sono compresi i posti da coprire, ovvero, se ciò non è possibile, nei distretti limitrofi. *Nel caso in cui i posti messi a concorso siano di numero dispari, il diritto di essere preferiti a tutti gli altri aspiranti opera, altresì, in relazione al posto eccedente il 50 per cento. Nel caso in cui siano messi a concorso uno o due posti, il diritto di essere preferiti a tutti gli altri aspiranti opera per tutti i posti.*

6. Nel caso di pluralità di distretti limitrofi viene dapprima preso in considerazione il distretto il cui capoluogo ha la minore distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, con il capoluogo del distretto presso il quale il trasferimento deve avere esecuzione.

7. Nell'ambito dello stesso distretto, l'ufficio da cui operare i trasferimenti è individuato con riferimento alla minore percentuale di scopertura dell'organico; in caso di pari percentuale, il trasferimento è operato dall'ufficio con organico più ampio. Nell'ambito dello stesso ufficio è trasferito il magistrato con minore anzianità nel ruolo.»;

d) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 *(Indennità in caso di trasferimento d'ufficio)*. — 1. Al magistrato trasferito d'ufficio ai sensi degli articoli 1 e 1-*bis* è attribuita, per il periodo di effettivo servizio nelle sedi disagiate e per un massimo di quattro anni, un'indennità mensile determinata in misura pari all'importo mensile dello stipendio tabellare previsto per il magistrato ordinario con tre anni di anzianità. L'effettivo servizio non include i periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa.

2. L'indennità di cui al comma 1 non è cumulabile con quella prevista dal primo e dal secondo comma dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

3. Al magistrato trasferito d'ufficio ai sensi degli articoli 1 e 1-*bis* l'aumento previsto dal secondo comma - dell'articolo 12 della legge 26 luglio 1978, n. 417, compete in misura pari a nove volte l'ammontare della indennità integrativa speciale in godimento.»;

e) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 *(Valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate a seguito di trasferimento d'ufficio)*. — 1. Per i magistrati trasferiti d'ufficio a sedi disagiate ai sensi degli articoli 1 e 1-*bis* l'anzianità di servizio è calcolata, ai soli fini del primo tramutamento per un posto di grado pari a quello occupato in precedenza, in misura doppia per ogni anno di effettivo servizio prestato nella sede, fino al sesto anno di permanenza. L'effettivo servizio è computato ai sensi del comma 1 dell'articolo 2.

2. Se la permanenza in effettivo servizio presso la sede disagiata supera i quattro anni, il magistrato ha diritto ad essere riassegnato, a domanda, alla sede di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai trasferimenti che prevedono il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi ovvero di funzioni di legittimità. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai trasferimenti che prevedono il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi.»;

f) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-*bis* *(Valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate a seguito di applicazione)*. — 1. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 5, per i magistrati applicati in sedi disagiate l'anzianità di servizio è calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo, con l'aumento della metà per ogni mese di servizio trascorso nella sede. Le frazioni di servizio inferiori al mese non sono considerate.».

2. L'articolo 3, i commi da 1 a 8 dell'articolo 4 e l'articolo 4-*bis* della legge 16 ottobre 1991, n. 321, sono abrogati.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 4 maggio 1998, n. 133, come sostituito dal comma 1, lettera *b)*, si applicano esclusivamente ai procedimenti di trasferimento d'ufficio a sedi disagiate avviati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, come sostituito dal comma 1, lettera *d)*, si applicano esclusivamente ai magistrati trasferiti d'ufficio a sedi disagiate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nei confronti dei magistrati precedentemente trasferiti, assegnati o destinati a sedi disagiate continuano ad applicarsi le suddette disposizioni nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 4 maggio 1998, n. 133, nel testo antecedente alle modifiche apportate dalla lettera *e)* del comma 1, continua a trovare applicazione nei confronti dei magistrati i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono già stati trasferiti, assegnati o destinati a sedi disagiate, ma il diritto di essere preferiti a tutti gli altri aspiranti opera limitatamente al 50 per cento dei posti, di pari grado, messi a concorso nell'ambito di ciascun ufficio. Nel caso in cui i posti messi a concorso siano di numero dispari, il diritto di preferenza non opera, altresì, in relazione al posto eccedente il 50 per cento.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 4 maggio 1998, n. 133, così come modificato

dal presente decreto, non si applicano ai magistrati indicati al comma 5. Per i medesimi l'anzianità di servizio continua ad essere calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo a quello di ufficio e con i limiti di cui all'articolo 5, comma 3, della citata legge 4 maggio 1998, n. 133, così come modificato dal presente decreto, in misura doppia per ogni anno di effettivo servizio prestato nella sede dopo il primo biennio di permanenza.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 1-*bis* della legge 4 maggio 1998, n. 133, come introdotto dal comma 1, lettera *c)*, non si applicano ai magistrati che entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto presentino domanda di trasferimento ad altra funzione o ad altro gruppo di lavoro all'interno dell'ufficio ovvero ad altro ufficio, senza revocarla prima della definizione della relativa procedura.

8. Al terzo comma dell'articolo 192 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il secondo periodo è soppresso.

8-*bis. L'articolo 36 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come modificato dall'articolo 2, comma 8, della legge 30 luglio 2007, n. 111, è abrogato.*

Riferimenti normativi:

— Il titolo della legge 4 maggio 1998, n. 133, come modificato dalla presente legge, reca: «Incentivi ai magistrati trasferiti d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali.» ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 8 maggio 1998, n. 105.

— Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 16 ottobre 1991, n. 321 (Interventi straordinari per la funzionalità degli uffici giudiziari e per il personale dell'Amministrazione della giustizia), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 16 ottobre 1991, n. 243, come modificato dalla presente legge:

«Art. 4. — 1.-8. *(Abrogati)*.

9. Sono abrogati i commi quarto e quinto dell'art. 4 della legge 25 luglio 1966, n. 570, come modificato dall'art. 4 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.».

— Si riporta il testo dell'art. 192 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante: «Ordinamento giudiziario», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 febbraio 1941, n. 28, come modificato dalla presente legge:

«Art. 192 *(Assegnazione delle sedi per tramutamento)*. — L'assegnazione delle sedi per tramutamento è disposta secondo le norme seguenti:

la vacanza di sedi giudiziarie è annunciata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. L'annuncio può, peraltro, essere omesso per necessità di servizio.

Le domande di tramutamento ad altra sede sono dirette per via gerarchica al Ministro di grazia e giustizia e possono essere presentate in qualunque momento, indipendentemente dall'attualità della vacanza o dall'annuncio di questa nel Bollettino ufficiale.

All'assegnazione di ciascuna sede si procede in base alle domande. La scelta tra gli aspiranti è fatta dal Ministro, con riguardo alle attitudini di ciascuno di essi, al suo stato di famiglia e di salute, al merito ed all'anzianità.

Sono titoli di preferenza, a parità delle altre condizioni personali quelli indicati nell'art. 148.

Non sono ammesse domande di tramutamento con passaggio dalle funzioni giudicanti alle requirenti o viceversa, salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del consiglio superiore della magistratura.

Se la vacanza è stata annunciata nel Bollettino ufficiale, i magistrati che aspirano alla sede vacante debbono fare domanda di tramutamento, ove non l'abbiano presentata precedentemente, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'annuncio. Trascorso tale termine, non si tiene conto della domanda.».

— L'art. 36 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *a)*, della legge 25 luglio 2005, n. 150) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 aprile 2006, n. 99, supplemento ordinario, abrogato dalla presente legge, recava:

«Art. 36 *(Magistrati ai quali è stato prolungato o ripristinato il rapporto di impiego ai sensi degli articoli 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e 2, comma 3, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126.*».

Art. 1-*bis*.

Rideterminazione del ruolo organico della magistratura ordinaria

1. In attuazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 606, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 1° luglio 2008, la tabella B prevista dall'articolo 5, comma 9, della legge 30 luglio 2007, n. 111, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto.

2. Il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, provvede con propri decreti alla rideterminazione delle piante organiche del personale di magistratura.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e successive modificazioni, la destinazione alle funzioni di cui alla lettera M della tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto non può superare gli anni dieci anche continuativi, fatto salvo il maggior termine stabilito per gli incarichi la cui durata è prevista da specifiche disposizioni di legge.

4. I limiti di cui al comma 3 e alla lettera M della tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto non si applicano ai magistrati destinati a funzioni non giudiziarie presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, il Consiglio superiore della magistratura ed agli incarichi elettivi.

5. All'articolo 1, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, le parole: «delle quali trecento da destinare» sono sostituite dalle seguenti: «assicurando la adeguata destinazione di magistrati».

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 2, comma 606 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), è il seguente:

«606. In relazione a quanto previsto al comma 603, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) il ruolo organico della magistratura ordinaria è rideterminato in 10.151 unità;

b) il numero di magistrati militari eccedenti la nuova dotazione organica di cui al comma 603 transita in magistratura ordinaria secondo le seguenti modalità e criteri: nell'ordine di scelta per il transito viene seguito l'ordine di ruolo organico mediante interpello di tutti i magistrati militari in ruolo al 28 settembre 2007; i magistrati militari che transitano in magistratura ordinaria hanno diritto ad essere assegnati, a richiesta degli interessati, anche in soprannumero riassorbibile, ad un ufficio giudiziario nella stessa sede di servizio, ovvero ad altro ufficio giudiziario ubicato in una delle città sede di corte d'appello con conservazione dell'anzianità e della qualifica maturata, a funzioni corrispondenti a quelle svolte in precedenza con esclusione di quelle direttive e semidirettive eventualmente ricoperte; nell'ambito del procedimento di trasferimento a domanda dei magistrati militari viene data precedenza ai magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi con la presente legge; qualora a conclusione del procedimento di trasferimento a domanda permangano esuberi di magistrati rispetto all'organico previsto al comma 603, lettera *c)*, i trasferimenti dei medesimi magistrati in ruolo sono disposti d'ufficio partendo dall'ultima posizione di ruolo organico e trasferendo prioritariamente i magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi; i suddetti trasferimenti sia a domanda sia d'ufficio sono disposti con decreto interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro della giustizia, previa conforme deliberazione del Consiglio della magistratura militare e del Consiglio superiore della magistratura; i magistrati militari di cui all'ultimo periodo della lettera *c)* del comma 603 hanno facoltà di esercitare l'interpello per il transito in magistratura ordinaria all'atto del rientro in ruolo;

c) con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, viene individuato un contingente di dirigenti e di personale civile del Ministero della difesa non inferiore alla metà di quello impiegato negli uffici giudiziari militari soppressi ai sensi del comma 603 che transita nei ruoli del Ministero della giustizia con contestuale riduzione del ruolo del Ministero della difesa e vengono definiti criteri e modalità dei relativi trasferimenti nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Ove necessario e subordinatamente all'esperimento di mobilità di tipo volontario i trasferimenti possono essere disposti d'ufficio.».

— Il testo dell'art. 5, comma 9, della legge 30 luglio 2007, n. 111 (Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario), è il seguente:

«Art. 5 *(Disposizioni varie)*. — 1.-8. *(Omissis)*.

9. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella *B* allegata alla presente legge.».

— Il testo dell'art. 13, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217 (Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo) convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, è il seguente:

«Art. 13. — 1. Gli incarichi di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretario del Consiglio dei Ministri o con i singoli Ministri, anche senza portafoglio, possono essere attribuiti anche a dipendenti di ogni ordine, grado e qualifica delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto dell'autonomia statutaria degli enti territoriali e di quelli dotati di autonomia funzionale. In tal caso essi, su richiesta degli organi interessati, sono collocati, con il loro consenso, in posizione di fuori ruolo o di aspettativa retribuita, per l'intera durata dell'incarico, anche in deroga ai limiti di carattere temporale previsti dai rispettivi ordinamenti di appartenenza e in ogni caso non oltre il limite di cinque anni consecutivi, senza oneri a carico degli enti di appartenenza qualora non si tratti di amministrazioni dello Stato.

2. Nelle ipotesi indicate al comma 1, gli attuali contingenti numerici eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti di appartenenza dei soggetti interessati ed ostativi al loro collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita sono aumentati fino al 30 per cento e, comunque, non oltre il massimo di trenta unità aggiuntive per ciascun ordinamento.

3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e per gli avvocati e procuratori dello Stato, nonché per il personale di livello dirigenziale o comunque apicale delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, gli organi competenti deliberano il collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita, ai sensi di quanto disposto dai commi precedenti, fatta salva per i medesimi la facoltà di valutare motivate e specifiche ragioni ostative al suo accoglimento.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede nel rispetto di quanto previsto, dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni del personale delle amministrazioni pubbliche.».

— Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 13 febbraio 2001, n. 48 (Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura), come modificato dalla presente legge:

«Art. 1 *(Aumento del ruolo organico)*. — 1. Il ruolo organico del personale della magistratura è aumentato complessivamente di mille unità, *assicurando la adeguata destinazione di magistrati* alla trattazione delle controversie di cui alla legge 11 agosto 1973, n. 533, e successive modificazioni.

2. La tabella *B* annessa alla legge 9 agosto 1993, n. 295, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

3. Salvo quanto previsto nell'art. 2, con separati decreti del Ministro della giustizia, da emanare, sentito il Consiglio superiore della magistratura, prima dello svolgimento della prova scritta di ciascuno dei concorsi banditi ai sensi dell'art. 18 sono incrementate complessivamente di cinquecentoquarantasei posti le piante organiche degli uffici giudiziari in relazione al numero di posti messi a concorso e in attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.».

Art. 1-*ter*.

Pignoramenti sulla contabilità ordinaria del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia

1. L'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni, si applica anche ai fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria, nonché agli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia, accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313 (Disciplina dei pignoramenti sulle contabilità speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza), convertito, con modificazione, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460 (Disposizioni tributarie urgenti), è il seguente:

«Art. 1. — I fondi di contabilità speciale a disposizione delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza, nonché le aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli enti militari, degli uffici o reparti della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato e dei comandi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, o del Cassiere del Ministero dell'interno, comunque destinati a servizi e finalità di protezione civile, di difesa nazionale e di sicurezza pubblica, al rimborso delle spese anticipate dai comuni per l'organizzazione delle consultazioni elettorali, nonché al pagamento di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato, non sono soggetti ad esecuzione forzata, salvo che per i casi previsti dal capo V del titolo VI del libro I del codice civile, nonché dal testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

2. I pignoramenti ed i sequestri aventi per oggetto le somme affluite nelle contabilità speciali delle prefetture e delle direzioni di amministrazione ed a favore dei funzionari delegati di cui al comma 1, si eseguono esclusivamente, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, secondo le disposizioni del libro III - titolo II - capo II del codice di procedura civile, con atto notificato al direttore di ragioneria responsabile presso le prefetture o al direttore di amministrazione od al funzionario delegato nella cui circoscrizione risiedono soggetti privati interessati, con l'effetto di sospendere ogni emissione di ordinativi di pagamento relativamente alle somme pignorate. Il funzionario di prefettura, o il direttore di amministrazione o funzionario delegato cui sia stato notificato atto di pignoramento o di sequestro, è tenuto a vincolare l'ammontare, sempreché esistano sulla contabilità speciale fondi la cui destinazione sia diversa da quelle indicate al comma 1, per cui si procede con annotazione nel libro giornale; la notifica rimane priva di effetti riguardo agli ordini di pagamento che risultino già emessi.

3. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento ai sensi del presente articolo presso le sezioni di tesoreria dello Stato a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime né sospendono l'accreditamento di somme nelle contabilità speciali intestate alle prefetture ed alle direzioni di amministrazione ed in quelle a favore dei funzionari delegati di cui al comma 1.

4. Viene effettuata secondo le stesse modalità stabilite nel comma 2 la notifica di ogni altro atto consequenziale nei procedimenti relativi agli atti di pignoramento o di sequestro.».

Art. 2.

Fondo unico giustizia

1. Il Fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, denominato: «Fondo unico giustizia», è gestito da Equitalia Giustizia S.p.a. con le modalità stabilite con il decreto di cui al predetto articolo 61, comma 23.

2. Rientrano nel «Fondo unico giustizia», con i relativi interessi, le somme di denaro ovvero i proventi:

a) di cui al medesimo articolo 61, comma 23;

b) di cui all'articolo 262, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale;

c) relativi a titoli al portatore, a quelli emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore, ai valori di bollo, ai crediti pecuniari, ai conti correnti, ai conti di deposito titoli, ai libretti di deposito e ad ogni altra attività finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale oggetto di provvedimenti di sequestro nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, inclusi quelli di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

c-bis) depositati presso Poste Italiane S.p.a., banche e altri operatori finanziari, in relazione a procedimenti civili di cognizione, esecutivi o speciali, non riscossi o non reclamati dagli aventi diritto entro cinque anni dalla data in cui il procedimento si è estinto o è stato comunque definito o è divenuta definitiva l'ordinanza di assegnazione, di distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione ovvero, in caso di opposizione, dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia;

c-ter) di cui all'articolo 117, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come sostituito dall'articolo 107 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5.;

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, Poste Italiane S.p.a., le banche e gli altri operatori finanziari, depositari delle somme di denaro, dei proventi, dei crediti, nonché dei beni di cui al comma 2, intestano «Fondo unico giustizia» i titoli, i valori, i crediti, i conti, i libretti, nonché le attività di cui alla lettera *c)* del comma 2. Entro lo stesso termine Poste Italiane S.p.a., le banche e gli altri operatori finanziari trasmettono a Equitalia Giustizia S.p.a., con modalità telematica e nel formato elettronico reso disponibile dalla medesima società sul proprio sito internet all'indirizzo www.equitaliagiustizia.it, le informazioni individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dalla data di intestazione di cui al primo periodo, Equitalia Giustizia S.p.A. provvede, se non già eseguite alla medesima data da Poste Italiane S.p.a., dalle banche ovvero dagli altri operatori finanziari, alle restituzioni delle somme sequestrate disposte anteriormente alla predetta data.

4. Sono altresì intestati «Fondo unico giustizia» tutti i conti correnti ed i conti di deposito che Equitalia Giustizia S.p.a., successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, intrattiene per farvi affluire le ulteriori risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dell'articolo 262, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, i relativi utili di gestione, nonché i controvalori degli atti di disposizione dei beni confiscati di cui al predetto articolo 61, comma 23.

5. Equitalia Giustizia S.p.a. versa in conto entrate al bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alle unità

previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia concernenti le spese di investimento di cui all'articolo 2, comma 614, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le somme di denaro per le quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 676, comma 1, del codice di procedura penale, è stata decisa dal giudice dell'esecuzione ma non ancora eseguita la devoluzione allo Stato delle somme medesime.

6. Con il decreto di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è determinata altresì la remunerazione massima spettante a titolo di aggio nei cui limiti il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto quella dovuta a Equitalia Giustizia S.p.a. per la gestione delle risorse intestate «Fondo unico giustizia». Con il decreto di cui al predetto articolo 61, comma 23, sono inoltre stabilite *le modalità di utilizzazione delle somme afferenti al Fondo da parte dell'amministratore delle somme o dei beni che formano oggetto di sequestro o confisca, per provvedere al pagamento delle spese di conservazione o amministrazione,* le modalità di controllo e di rendicontazione delle somme gestite da Equitalia Giustizia S.p.a., nonché la natura delle risorse utilizzabili ai sensi del comma 7, i criteri e le modalità da adottare nella gestione del Fondo in modo che venga garantita la pronta disponibilità delle somme necessarie per eseguire le restituzioni eventualmente disposte. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, può essere rideterminata annualmente la misura massima dell'aggio spettante a Equitalia Giustizia S.p.a.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono stabilite annualmente, fermo quanto disposto al comma 5, previa verifica dei presupposti del relativo incameramento, nonché della compatibilità e ammissibilità finanziaria delle relative utilizzazioni, le quote delle risorse intestate «Fondo unico giustizia», anche frutto di utili della loro gestione finanziaria, da destinare:

a) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;

b) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali;

c) all'entrata del bilancio dello Stato.

7-*bis. Le quote minime delle risorse intestate «Fondo unico giustizia», di cui alle lettere a) e b) del comma 7, possono essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in caso di urgenti necessità, derivanti da circostanze gravi ed eccezionali, del Ministero dell'interno o del Ministero della giustizia.*

7-*ter. Con riferimento alle somme di cui al comma 2, lettere* c-bis) *e* c-ter)*, le quote di cui al comma 7 sono formate destinando le risorse in via prioritaria al potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia.*

8. Il comma 24 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.

9. All'articolo 676, comma 1, del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 2, comma 613, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «o alla devoluzione allo Stato delle somme di denaro sequestrate ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 262» sono soppresse.

10. Dalla gestione del «Fondo unico giustizia», non devono derivare oneri, né obblighi giuridici a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 61, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dalla presente legge:

«Art. 61 *(Ulteriori misure di riduzione della spesa ed abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica)*. — 1. A decorrere dall'anno 2009 la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle Autorità indipendenti, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del 30 per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

2. Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, riducendo ulteriormente la spesa per studi e consulenze, all'art. 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 40 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "al 30 per cento";

b) in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Nel limite di spesa stabilito ai sensi del primo periodo deve rientrare anche la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti».

3. Le disposizioni introdotte dal comma 2 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.

4. All'art. 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza".

5. A decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,

come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2007 per le medesime finalità. La disposizione del presente comma non si applica alle spese per convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca.

6. A decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2007 per le medesime finalità.

7. Le società non quotate a totale partecipazione pubblica ovvero comunque controllate dai soggetti tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 5 e 6 si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai predetti commi. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa.

8. A decorrere dal 1º gennaio 2009, la percentuale prevista dall'art. 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalità di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, è versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

9. Il 50 per cento del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale è versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; il predetto importo è riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell'Avvocatura dello Stato ove esistenti; la medesima disposizione si applica al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali ed ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

10. A decorrere dal 1º gennaio 2009 le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'art. 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti indicati nel medesimo art. 82 che nell'anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilità. Sino al 2011 è sospesa la possibilità di incremento prevista nel comma 10 dell'art. 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

11. I contributi ordinari attribuiti dal Ministero dell'interno a favore degli enti locali sono ridotti a decorrere dall'anno 2009 di un importo pari a 200 milioni di euro annui per i comuni ed a 50 milioni di euro annui per le province.

12. All'art. 1, comma 725, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, le parole: "all'80 per cento" e le parole "al 70 per cento" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "al 70 per cento" ed "al 60 per cento";

b) nel secondo periodo, le parole: "e in misura ragionevole e proporzionata" sono sostituite dalle seguenti: "e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo";

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, dalle società indicate nel primo periodo del presente comma".

13. Le disposizioni di cui al comma 12 si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2009.

14. A decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo degli incarichi i trattamenti economici complessivi spettanti ai direttori generali, ai direttori sanitari, ai direttori amministrativi, ed i compensi spettanti ai componenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero universitarie, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti zooprofilattici sono rideterminati con una riduzione del 20 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008.

15. Fermo quanto previsto dal comma 14, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano agli enti previdenziali privatizzati.

16. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le regioni, entro il 31 dicembre 2008, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare la riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi, con particolare riferimento alla diminuzione dell'ammontare dei compensi e delle indennità dei componenti degli organi rappresentativi e del numero di questi ultimi, alla soppressione degli enti inutili, alla fusione delle società partecipate, al ridimensionamento delle strutture organizzative ed all'adozione di misure analoghe a quelle previste nel presente articolo. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, concorrono alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19.

17. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale. Le somme versate ai sensi del primo periodo sono riassegnate ad un apposito fondo di parte corrente. La dotazione finanziaria del fondo è stabilita in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009; la predetta dotazione è incrementata con le somme riassegnate ai sensi del periodo precedente. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze una quota del fondo di cui al terzo periodo può essere destinata alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, inclusa l'assunzione di personale in deroga ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente ai sensi e nei limiti di cui al comma 22; un'ulteriore quota può essere destinata al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nell'art. 67, comma 5, ovvero delle amministrazioni interessate dall'applicazione dell'art. 67, comma 2. Le somme destinate alla tutela della sicurezza pubblica sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tra le unità previsionali di base interessate. La quota del fondo eccedente la dotazione di 200 milioni di euro non destinata alle predette finalità entro il 31 dicembre di ogni anno costituisce economia di bilancio.

18. Per l'anno 2009 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, per la realizzazione, sulla base di apposite convenzioni tra il Ministero dell'interno ed i comuni interessati, delle iniziative urgenti occorrenti per il potenziamento della sicurezza urbana e la tutela dell'ordine pubblico. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma.

19. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all'art. 1, comma 796, lettera *p)*, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abolita. Resta fermo quanto previsto dal comma 21 del presente articolo.

20. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19:

a) il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale al quale concorre ordinariamente lo Stato, di cui all'art. 79, comma 1, del presente decreto, è incrementato di 400 milioni di euro su base annua per gli anni 2009, 2010 e 2011;

b) le regioni:

1) destinano, ciascuna al proprio servizio sanitario regionale, le risorse provenienti dalle disposizioni di cui ai commi 14 e 16;

2) adottano ulteriori misure di incremento dell'efficienza e di razionalizzazione della spesa, dirette a realizzare la parte residuale della copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19.

21. Le regioni, comunque, in luogo della completa adozione delle misure di cui ai commi 14 e 16 ed al numero 2) della lettera *b)* del comma 20 possono decidere di applicare, in misura integrale o ridotta, la quota di partecipazione abolita ai sensi del comma 19, ovvero altre forme di partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria di effetto finanziario equivalente. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 20, lettera *b)*, e al primo periodo del presente comma, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, comunica alle regioni, entro il 30 settembre 2008, l'importo che ciascuna di esse deve garantire ai fini dell'equivalenza finanziaria.

22. Per l'anno 2009, per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, Corpo dei Vigili del Fuoco, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, a valere, quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2009 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, sulle risorse di cui al comma 17, e quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sulle risorse di cui all'art. 60, comma 8. Tali risorse sono destinate prioritariamente al reclutamento di personale proveniente dalle Forze armate. Alla ripartizione delle predette risorse si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro il 30 aprile 2009, secondo le modalità di cui all'art. 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

23. Le somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un unico fondo. Allo stesso fondo affluiscono altresì i proventi derivanti dai beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni. Per la gestione delle predette risorse può essere utilizzata la società di cui all'art. 1, comma 367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma.

24. *(Abrogato)*.

25. Sono abrogati i commi 102, 103 e 104 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

26. All'art. 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, nel comma 1, dopo le parole: "beni mobili" sono inserite le seguenti: "compresi quelli".

27. Dopo il comma 345 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è inserito il seguente:

"345-*bis*. Quota parte del fondo di cui al comma 345, stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è destinata al finanziamento della carta acquisti, di cui all'art. 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, finalizzata all'acquisto di beni e servizi a favore dei cittadini residenti che versano in condizione di maggior disagio economico".».

— Si riporta il testo dell'art. 262 del codice di procedura penale:

«Art. 262 *(Durata del sequestro e restituzione delle cose sequestrate)*. — 1. Quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova, le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, anche prima della sentenza. Se occorre, l'autorità giudiziaria prescrive di presentare a ogni richiesta le cose restituite e a tal fine può imporre cauzione.

2. Nel caso previsto dal comma 1, la restituzione non è ordinata se il giudice dispone, a richiesta del pubblico ministero o della parte civile, che sulle cose appartenenti all'imputato o al responsabile civile sia mantenuto il sequestro a garanzia dei crediti indicati nell'art. 316.

3. Non si fa luogo alla restituzione e il sequestro è mantenuto ai fini preventivi quando il giudice provvede a norma dell'art. 321.

3-bis. Trascorsi cinque anni dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione, le somme di denaro sequestrate, se non ne è stata disposta la confisca e nessuno ne ha chiesto la restituzione, reclamando di averne diritto, sono devolute allo Stato.

4. Dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, salvo che sia disposta la confisca.».

— La legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 5 giugno 1965, n. 138.

— Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11, della legge 29 settembre 2000, n. 300), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 giugno 2001, n. 140.

— Si riporta il testo dell'art. 117 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 aprile 1942, n. 81, è il seguente:

«Art. 117 *(Ripartizione finale)*. — Approvato il conto e liquidato il compenso del curatore, il giudice delegato, sentite le proposte del curatore, ordina il riparto finale secondo le norme precedenti.

Nel riparto finale vengono distribuiti anche gli accantonamenti precedentemente fatti. Tuttavia, se la condizione non si è ancora verificata ovvero se il provvedimento non è ancora passato in giudicato, la somma è depositata nei modi stabiliti dal giudice delegato, perché, verificatisi gli eventi indicati, possa essere versata ai creditori cui spetta o fatta oggetto di riparto supplementare fra gli altri creditori. Gli accantonamenti non impediscono la chiusura della procedura.

Il giudice delegato, nel rispetto delle cause di prelazione, può disporre che a singoli creditori che vi consentono siano assegnati, in luogo delle somme agli stessi spettanti, crediti di imposta del fallito non ancora rimborsati.

Per i creditori che non si presentano o sono irreperibili le somme dovute sono nuovamente depositate presso l'ufficio postale o la banca già indicati ai sensi dell'art. 34. Decorsi cinque anni dal deposito, le somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi, se non richieste da altri creditori, rimasti insoddisfatti, sono versate a cura del depositario all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Il giudice, anche se è intervenuta l'esdebitazione del fallito, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, su ricorso dei creditori rimasti insoddisfatti che abbiano presentato la richiesta di cui al quarto comma, dispone la distribuzione delle somme non riscosse in base all'art. 111 fra i soli richiedenti.».

— Il decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'art. 1, comma 5, della L. 14 maggio 2005, n. 80.) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 gennaio 2006, n. 12, supplemento ordinario.

— Il testo dell'art. 2, comma 614, della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244 reca:

«614. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 612 e 613 sono destinate agli investimenti per l'avvio e la diffusione del processo telematico nell'ambito degli uffici giudiziari.».

— Si riporta il testo dell'art. 676 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge:

«Art. 676 *(Altre competenze)*. — 1. Il giudice dell'esecuzione è competente a decidere in ordine all'estinzione del reato dopo la condanna, all'estinzione della pena quando la stessa non consegue alla liberazione condizionale o all'affidamento in prova al servizio sociale, in ordine alle pene accessorie, alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate. In questi casi il giudice dell'esecuzione procede a norma dell'art. 667 comma 4.

2. Qualora sorga controversia sulla proprietà delle cose confiscate, si applica la disposizione dell'art. 263 comma 3.

3. Quando accerta l'estinzione del reato o della pena, il giudice dell'esecuzione la dichiara anche di ufficio adottando i provvedimenti conseguenti.».

— Il testo dell'art. 18 della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura), è il seguente:

«Art. 18 *(Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive)*. — 1. È istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive. Il Fondo è alimentato da:

a) un contributo, determinato ai sensi del comma 2, sui premi assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato, nei rami incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e furto, relativi ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 1990;

b) un contributo dello Stato determinato secondo modalità individuate dalla legge, nel limite massimo di lire 80 miliardi, iscritto nello stato di previsione dell'entrata, unità previsionale di base 1.1.11.1, del bilancio di previsione dello Stato per il 1998 e corrispondenti proiezioni per gli anni 1999 e 2000;

c) una quota pari alla metà dell'importo, per ciascun anno, delle somme di denaro confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché una quota pari ad un terzo dell'importo del ricavato, per ciascun anno, delle vendite disposte a norma dell'art. 2-*undecies* della suddetta legge n. 575 del 1965, relative ai beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in azienda confiscati ai sensi della medesima legge n. 575 del 1965 .

2. La misura percentuale prevista dall'art. 6, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, può essere rideterminata, in relazione alle esigenze del Fondo, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono emanate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme regolamentari necessarie per l'attuazione di quanto disposto dal comma 1, lettera *a)*.».

— Il testo dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512 (Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso), è il seguente:

«Art 1 *(Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso)*. — 1. È istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, di seguito denominato "Fondo". Il Fondo è alimentato:

a) da un contributo dello Stato pari a lire 20 miliardi annue;

b) dai rientri previsti dall'art. 2.».

Art. 3.

Norma di copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, valutati complessivamente in euro 5.137.296 per l'anno 2009 e in euro 4.785.678 a decorrere dall'anno 2010, si provvede:

a) quanto a euro 5.137.296 per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

b) quanto a euro 4.785.678 a decorrere dall'anno 2010, *mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al* Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente decreto, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposita relazione, i decreti che, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, dispongano l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica.), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è il seguente:

«Art. 10 *(Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi)*. — 1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:

a) nell'allegato 1, le parole: "20 dicembre 2004" e "30 dicembre 2004", indicate dopo le parole: "seconda rata" e: "terza rata", sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "31 maggio 2005" e "30 settembre 2005";

b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: "30 giugno 2005", inserite dopo le parole: "deve essere integrata entro il", sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2005";

c) al comma 37 dell'art. 32 le parole: "30 giugno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2005".

2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005 dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente, della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano dettato una diversa disciplina.

3. Il comma 2-*quater* dell'art. 5 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive modificazioni, è abrogato.

4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto.

5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».

— Si riporta il testo degli articoli 7 e 11 *ter*, della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio.):

«Art. 7 *(Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine)*. — Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito, nella parte corrente, un "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:

1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa;

2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.

Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.».

«Art. 11-*ter* *(Copertura finanziaria delle leggi)*. — 1. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. La copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'art. 11-*bis*, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;

b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione della entrata delle risorse da utilizzare come copertura;

c) (abrogata);

d) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate in conto capitale.

2. I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari.

3. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 2 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati.

4. I disegni di legge di iniziativa regionale e del CNEL devono essere corredati, a cura dei proponenti, da una relazione tecnica formulata nei modi previsti dal comma 2.

5. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica la relazione di cui ai commi 2 e 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. Per le disposizioni legislative recanti oneri a carico dei bilanci di enti appartenenti al settore pubblico allargato la relazione riporta la valutazione espressa dagli enti interessati.

6. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette al Parlamento una relazione sulla tipologia delle coperture adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. La Corte riferisce, inoltre, su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti nelle modalità previste dai Regolamenti parlamentari, sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie dei decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega.

6-*bis*. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data.

6-*ter*. Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza e segnalazione al Parlamento e al Ministero dell'economia e delle finanze.

7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al presente comma allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ALLEGATO 1
(articolo 1-bis, comma 1)

TABELLA

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA	
A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: Primo presidente della Corte di cassazione	1
B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: Procuratore generale presso la Corte di cassazione	1
C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:	
Presidente aggiunto della Corte di cassazione	1
Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione	1
Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	1
D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità	60
E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità	375
F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: Procuratore nazionale antimafia	1
G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado giudicanti, e requirenti	52
H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti	53
I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado	366
L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado	9.039
M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie	200
N. Magistrati ordinari in tirocinio	(numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)
Totale ...	10.151

08A08504

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Direttiva recante indirizzi operativi per prevedere, prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici e idraulici.

Al presidente della regione Abruzzo
Al presidente della regione Basilicata
Al presidente della regione Calabria
Al presidente della regione Campania
Al presidente della regione Emilia-Romagna
Al presidente della regione Friuli-Venezia Giulia
Al presidente della regione Lazio
Al presidente della regione Liguria
Al presidente della regione Lombardia
Al presidente della regione Marche
Al presidente della regione Molise
Al presidente della regione Piemonte
Al presidente della regione Puglia
Al presidente della regione Sardegna
Al presidente della regione Sicilia
Al presidente della regione Toscana
Al presidente della regione Umbria
Al presidente della regione Valle d'Aosta
Al presidente della regione Veneto
Al presidente della provincia autonoma di Bolzano
Al presidente della provincia autonoma di Trento
Al Capo di gabinetto del Ministro dell'interno
Al Capo di gabinetto del Ministro della difesa
Al Capo di gabinetto del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare
Al Capo di gabinetto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Al Capo di gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Al Capo di gabinetto del Ministro per i rapporti con le regioni
All'ANCI
All'UNCEM
All'UPI
Al prefetto di Agrigento
Al prefetto di Alessandria
Al prefetto di Ancona
Al prefetto di Arezzo
Al prefetto di Ascoli Piceno
Al prefetto di Asti
Al prefetto di Avellino
Al prefetto di Bari
Al prefetto di Belluno
Al prefetto di Benevento
Al prefetto di Bergamo
Al prefetto di Biella
Al prefetto di Bologna
Al prefetto di Brescia
Al prefetto di Brindisi
Al prefetto di Cagliari
Al Commissario di Governo per la provincia di Bolzano
Al Commissario di Governo per la provincia di Trento
Al prefetto di Caltanissetta
Al prefetto di Campobasso
Al prefetto di Caserta
Al prefetto di Catania
Al prefetto di Catanzaro
Al prefetto di Chieti
Al prefetto di Como
Al prefetto di Cosenza
Al prefetto di Cremona
Al prefetto di Crotone
Al prefetto di Cuneo
Al prefetto di Enna
Al prefetto di Ferrara
Al prefetto di Firenze
Al prefetto di Foggia
Al prefetto di Forlì-Cesena
Al prefetto di Frosinone
Al prefetto di Genova
Al prefetto di Gorizia
Al prefetto di Grosseto
Al prefetto di Imperia
Al prefetto di Isernia
Al prefetto di L'Aquila
Al prefetto di La Spezia
Al prefetto di Latina
Al prefetto di Lecce
Al prefetto di Lecco
Al prefetto di Livorno
Al prefetto di Lodi
Al prefetto di Lucca
Al prefetto di Macerata
Al prefetto di Mantova
Al prefetto di Massa Carrara
Al prefetto di Matera
Al prefetto di Messina
Al prefetto di Milano
Al prefetto di Modena
Al prefetto di Napoli
Al prefetto di Novara
Al prefetto di Nuoro
Al prefetto di Oristano
Al prefetto di Padova
Al prefetto di Palermo
Al prefetto di Parma
Al prefetto di Pavia
Al prefetto di Perugia
Al prefetto di Pesaro Urbino
Al prefetto di Pescara
Al prefetto di Piacenza
Al prefetto di Pisa
Al prefetto di Pistoia
Al prefetto di Pordenone
Al prefetto di Potenza
Al prefetto di Prato
Al prefetto di Ragusa
Al prefetto di Ravenna
Al prefetto di Reggio Calabria
Al prefetto di Reggio-Emilia
Al prefetto di Rieti
Al prefetto di Rimini
Al prefetto di Roma

Al prefetto di Rovigo
Al prefetto di Salerno
Al prefetto di Sassari
Al prefetto di Savona
Al prefetto di Siena
Al prefetto di Siracusa
Al prefetto di Sondrio
Al prefetto di Taranto
Al prefetto di Teramo
Al prefetto di Terni
Al prefetto di Torino
Al prefetto di Trapani
Al prefetto di Treviso
Al prefetto di Trieste
Al prefetto di Udine
Al prefetto di Varese
Al prefetto di Venezia
Al prefetto di Verbano-Cusio-Ossola
Al prefetto di Vercelli
Al prefetto di Verona
Al prefetto di Vibo Valentia
Al prefetto di Vicenza
Al prefetto di Viterbo

L'alluvione che ha drammaticamente colpito la Sardegna lo scorso 22 ottobre, oltre a sottolineare ancora una volta la intrinseca fragilità idrogeologica del nostro Paese, ha ulteriormente confermato la crescente tendenza verso precipitazioni intense e localizzate su porzioni relativamente modeste del territorio nazionale. L'evento, per quanto tempestivamente previsto e, per quanto possibile, contrastato negli effetti, è esempio evidente di situazioni meteorologiche critiche che richiedono, sempre di più, il dispiegarsi di una azione forte e diffusa per l'organica gestione del rischio idrogeologico alle diverse scale spaziali e temporali.

A questi fenomeni si sovrappongono purtroppo quelli indotti dagli scenari a scala più vasta e che, in generale, risultano comunque preoccupanti in termini di effetti idrogeologici al suolo. Ne è un esempio la perturbazione che, già dallo scorso martedì, sta interessando gran parte delle regioni italiane, e che presenta appunto caratteri di notevole estensione territoriale e continuità temporale per la quale il Capo Dipartimento della protezione civile ha già emanato specifiche indicazioni operative.

Mi preme ricordare che la risposta tempestiva ed efficace di protezione civile è oggi incardinata sul Sistema di allertamento nazionale che prevede la pronta attivazione di azioni coordinate e sussidiarie, così come disciplinato dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 marzo 2004. Tale Sistema, unitamente ad una attenta attività di pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali e ad una pronta azione di intervento laddove gli eventi dovessero evolvere verso situazioni di emergenza, ha consentito e consente, nella maggioranza dei casi, la salvaguardia delle popolazioni dalle conseguenze più gravi oltre che una consistente limitazione dei danni.

Ritengo, in questo senso, opportuno sollecitare le regioni al completamento degli adempimenti previsti dalla stessa direttiva, volgendo ormai al termine il periodo transitorio, così da consentire la piena realizzazione del quadro operativo. È difatti necessario procedere con urgenza all'attivazione di tutti i centri funzionali previsti e alla verifica ed al potenziamento dei sistemi e delle tecnologie di monitoraggio e sorveglianza fiduciari per le attività di protezione civile.

Il Dipartimento della protezione civile, le regioni e le province autonome vorranno altresì garantire congiuntamente l'operatività del sistema di allertamento nazionale anche attraverso una adeguata disponibilità di personale ed il collegamento con le rispettive sale operative, indispensabile per assicurare la necessaria continuità tra le attività di previsione e prevenzione e le azioni di emergenza.

Nella piena convinzione che le diverse iniziative risultino davvero efficaci se condivise e applicate in un contesto di generale coordinamento, voglio ricordare la positiva esperienza della scorsa estate, che ha visto un generale recepimento degli indirizzi operativi per fronteggiare il rischio di incendi boschivi contenuti nell'atto di indirizzo del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 giugno 2008 dove, nel richiamare e sollecitare il completamento delle azioni previste nelle OPCM 3606 e 3624, veniva promosso il concerto di azioni che hanno portato a limitare generalmente e sensibilmente i danni rispetto alla situazione drammatica registrata nell'anno precedente.

Richiamando lo stesso percorso di collaborazione, invito pertanto le regioni e le province autonome, le amministrazioni provinciali e le prefetture-uffici territoriali del Governo, ciascuna per le proprie competenze, a favorire il completamento della pianificazione di emergenza a livello comunale o intercomunale.

L'attività di pianificazione di protezione civile sarà prioritariamente rivolta ai territori esposti a situazioni di rischio elevato e molto elevato indicate dai Piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) messi a punto dalle autorità di bacino. Si tratta, però, di un patrimonio di informazione che deve essere comunque sostenuto da una attività di aggiornamento senza la quale perderebbe in breve tempo la propria efficacia, soprattutto per quanto attiene alle finalità di protezione civile. Occorre altresì ricordare che gli stessi Piani, orientati alla gestione del rischio a scala di bacino e su orizzonti temporali di lungo periodo, non consentono il livello di dettaglio necessario alla pianificazione di protezione civile che, come è noto, si esplica spesso su scenari fortemente concentrati nel tempo e nello spazio.

La gestione del rischio idrogeologico, seguendo anche la recente direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, richiede uno spettro composito e sinergico di interventi strutturali e non strutturali. Il ruolo della azione di protezione civile, in questo contesto, è pilastro strategico e ineludibile, ancor più nelle more che si possa realizzare il complesso ed oneroso quadro degli interventi di mitigazione previsti nella programmazione di competenza delle regioni e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Non si può inoltre non richiamare la necessità di un'adeguata e vigile azione di governo urbanistico del territorio laddove si riscontrino elementi di pericolosità idrogeologica. Ciò è particolarmente importante per le aree urbane, ove tali componenti vanno ad intersecarsi con una forte vulnerabilità del tessuto territoriale resa ancora più acuta dal ruolo sempre maggiore svolto dalle tecnologie e dai sistemi infrastrutturali e di comunicazione nella nostra società. Resta comunque strategica la piena attivazione dei presidi territoriali, ineludibile strumento di vigilanza sul territorio e di intervento tecnico, indispensabile per fronteggiare le situazioni di criticità ordinaria conseguenti a fasi temporalesche intense, ancor oggi di difficile prevedibilità.

In tale contesto ritengo quanto mai urgente che ciascuna regione e provincia autonoma, disponendo dei necessari elementi di conoscenza relativi ai rischi presenti sul proprio territorio e alle diverse realtà strutturali ed organizzative degli enti locali, svolga un'azione di indirizzo e di sostegno per i sindaci, aiutandoli ad individuare le azioni prioritarie da porre in essere soprattutto in situazioni di criticità e di emergenza non previste, con l'obiettivo primario di salvaguardare l'incolumità dei propri concittadini. Tale azione, da realizzarsi nelle forme e nei modi più opportuni, potrà avvalersi del contributo fattivo delle amministrazioni provinciali, delle strutture operative locali e del volontariato di protezione civile, nonché di una più generale azione di supporto da parte del Dipartimento della protezione civile.

Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla necessità che i sindaci, nell'ambito della pianificazione di protezione civile, operino per quanto possibile per individuare le maggiori criticità e gli elementi di specifica vulnerabilità del proprio territorio. È altresì indispensabile che dispongano delle adeguate modalità per una tempestiva ed efficace informazione alla popolazione, aspetto che non può prescin-

dere dall'organizzazione di un corretto flusso delle comunicazioni volto in particolare a raggiungere il livello comunale. In tal senso ritengo di fondamentale importanza che le regioni e le province autonome assicurino l'operatività 24 ore su 24 delle proprie sale operative - prevedendo, tra l'altro, almeno in situazione di emergenza, l'attivazione di postazioni dedicate alle strutture operative presenti sul territorio regionale - e garantiscano il costante collegamento con le prefetture-uffici territoriali del Governo e le sale operative provinciali, laddove attivate, nonché con la Sala situazione Italia del Dipartimento della protezione civile, al fine del continuo, reciproco trasferimento di informazioni sull'evolversi della situazione, sulle valutazioni effettuate e sulle azioni intraprese. Soltanto in questo modo sarà possibile garantire l'attivazione, tempestiva ed efficace, di un eventuale concorso delle strutture di protezione civile di livello sovracomunale, che richiederà, in ogni caso, una forma di coordinamento a livello provinciale, opportunamente concordata in fase di pianificazione, tra quanti operano per fronteggiare la situazione di emergenza.

Nel sottolineare nuovamente la necessità che le raccomandazioni qui formulate siano effettivamente interpretate e recepite come necessari adempimenti di protezione civile da parte di quelle strutture cui la stessa materia è per legge delegata sul territorio, si confida nella piena e pronta collaborazione di codeste amministrazioni.

Il Dipartimento della protezione civile assicurerà ogni dovuta collaborazione ed assistenza, nelle forme ritenute più opportune, per garantire la compiuta attuazione di quanto contenuto nei presenti indirizzi operativi.

Roma, 27 ottobre 2008

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

08A08370

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Cessazione dell'attività della gestione - stralcio della gestione commissariale governativa per le «Funivie Savona-San Giuseppe di Cairo».

A decorrere dal 1° ottobre 2008 è cessata l'attività della gestione - stralcio della Gestione commissariale governativa per le «Funivie Savana-San Giuseppe di Cairo».

Si comunica a tutti i soggetti interessati che, con la medesima decorrenza, tutte le attività riferibili alla gestione stessa saranno compiute direttamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri e per l'intermodalità, Direzione generale per il trasporto pubblico locale.

08A08434

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Saizen»

Estratto provvedimento UPC/II/602 del 24 ottobre 2008

Specialità medicinale: SAIZEN.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Merck Serono S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: IT/H/0025/002,003, 004,006/II/061.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimica/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica del metodo analitico utilizzato nel controllo di qualità del principio attivo somatropina (r-hGH).

Sostituzione del metodo attualmente approvato: test semi-quantitativo «dotblot» con il test immunoenzimatico Elisa sulla quantificazione dei contam inanti.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A08386

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Glucophage»

Estratto provvedimento UPC/II/603 del 24 ottobre 2008

Specialità medicinale: GLUCOPHAGE.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Merck Serono S.p.a.

Nunero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0181/02-03/ II/035.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimica/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento del certificato di idoneità della Frmacopea europea per il principio attivo metformina HCI: R1-CEP 1997-029-Rev.03.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A08385

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Prozac»

Estratto determinazione II/604 del 27 ottobre 2008

Specialità medicinale: PROZAC.

Confezioni: 025970056 - «20 mg compresse solubili» 28 compresse.

Titolare A.I.C.: ELI Lilly Italia S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0242/001/II/009, FR/H/0242/001/II/010, FR/H/0242/001/II/011, FR/H/0242/001/II/014, FR/H/0242/001/R01.

Tipo di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica e modifica stampati.

Modifica apportata: aggiunta indicazione terapeutica: estensione all'utilizzo nei bambini ed adolescenti di 8 anni di età ed oltre: episodio di depressione maggiore di grado da moderato a grave, se la depressione non risponde alla psicoterapia dopo 4-6 sedute. La terapia con antidepressivo deve essere proposta ad un bambino o ad una persona giovane con depressione da moderata a grave solo in associazione con una contemporanea psicoterapia. Ulteriori modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.4, 4.5, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3 e ulteriori modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo.

Le condizioni di rimborsabilità e prezzo sono immutate.

Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Bambini e adolescenti di 8 anni di età ed oltre: prescrizione limitata alla presentazione di diagnosi e piano terapeutico degli specialisti in neuropsichiatria infantile o psichiatria.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo ed etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A08384

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Motilium»

Estratto provvedimento UPC/II/605 del 24 ottobre 2008

Specialità medicinale: MOTILIUM.

Confezioni:

A.I.C. n. 024953022 - «1 mg/ml sospensione orale» 1 flacone 200 ml;

A.I.C.n. 024953034 - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

A.I.C.n. 024953174 - «10 mg granulato effervescente» 30 bustine.

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.A.

Numero procedura mutuo riconoscimento: BE/H/0106/003,007,009/II/021.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.4, 4.5, 4.8 e 5.3 e conseguenti modifiche al foglio illustrativo e alle etichette.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/606 del 24 ottobre 2008

Specialità medicinale: MOTILIUM.

Confezioni: A.I.C. n. 024953034 - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Titolare A.I.C.: JANSSEN CILAG S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: BE/H/0106/009/II/015.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimica/farmaceutica - modifica stampati.

Modifica apportata: armonizzazione del dossier di qualità (modulo 3) per la specialità «Motilium» (domperidone): modifca RCP alla sezione 6.1.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A08383-08A08382

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-268) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.